

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 dicembre 2019, n. 312

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di valutazione d'incidenza della Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 2023 – Autorità procedente: Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali – PARERE MOTIVATO.

la dirigente

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”*;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e successive proroghe;

VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali Personali e Organizzazione con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTI:

- l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- il RR n. 28/2008 *«Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”*;
- il R.R. 6/2016 *“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”*;
- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *“Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”* e ss.mm.ii.;
- il DM del MATTM 28 dicembre 2018 *“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”* (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);

sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari tecnici, coordinata dal responsabile del procedimento, che di seguito si riporta:

Premesso che:

- con nota prot. AOO_036/24380 del 2/12/2016, acquisita in data 07/12/2016 al n. 0013389 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali, la Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, in qualità di Autorità procedente, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n.185 del 1/12/2016 di formalizzazione del Rapporto Preliminare di Orientamento ai fini dell'avvio dell'iter di formazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2017-2022 e del contestuale endoprocedimento di VAS;
- con nota prot.445 del 19/01/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, prendendo atto di quanto sopra, chiedeva alla Sezione procedente di avviare la consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati (SCMA) ai sensi dell'art.9 della L.R. 44/2012 ss.mm.ii., mettendo loro a disposizione, oltre al RPO, la proposta di Piano in oggetto, come formalizzata ai sensi della pertinente normativa di settore; con la medesima nota prot.445/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente per la VAS, ai sensi del comma 5 dell'art.9 della L.R. 44/2012, accordava alla Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la riduzione dei termini della consultazione preliminare a 30 giorni *“trattandosi di aggiornamento del vigente piano, già sottoposto alla procedura di VAS, in cui è stata definita la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale”*, evidenziando, con riferimento ai contenuti minimi del Rapporto Ambientale di cui all'Allegato IV della parte II del D.lgs. 152/06 che:
 - a) *“la presente procedura di VAS “si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati” (art. 8, co. 7). Pertanto, tenuto conto degli esiti della precedente procedura di VAS, che ha fornito anche alcuni indirizzi per l'avvio della presente procedura, nonché dei risultati del monitoraggio VAS sull'attuazione del piano vigente, la stessa elaborazione del Rapporto Ambientale potrà limitarsi sostanzialmente ad evidenziare:*
 - *mutamenti eventualmente intervenuti medio-tempore nel quadro normativo/pianificatorio/ambientale di riferimento;*
 - *le nuove ed eventuali considerazioni ambientali e/o le scelte che si intendono perseguire/attuare con l'aggiornamento del Piano, anche alla luce delle alternative possibili, e quindi gli eventuali conseguenti effetti ambientali/misure di compensazione e monitoraggio”;*
 - b) *“Si rammenta inoltre che il Piano è soggetto a valutazione d'incidenza, data la presenza di siti della rete natura 2000 nel territorio della regione Puglia, pertanto, ai sensi dell'art. 17 della richiamata legge regionale VAS, il Rapporto Ambientale dovrà recare anche i contenuti previsti dall'Allegato G del D.P.R. 357/1997 ss.mm.ii., secondo gli indirizzi di cui alla DGR 304/2006”;*
- con nota prot.3488 del 23/02/2017, acquisita in data 27/02/2017 al n.1870 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali, la Sezione procedente comunicava ai SCMA individuati l'avvio della fase di consultazione preliminare di VAS con la convocazione di specifica conferenza di partecipazione e consultazione finalizzata alla redazione del piano faunistico-venatorio 2017-2022, con l'indicazione delle modalità per l'invio di osservazioni e contributi;
- in data 10 marzo 2017, si svolgeva la conferenza di consultazione, cui Sezione Autorizzazione Ambientali partecipava tramite i propri referenti VAS e VINCA per la definizione del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale contestualmente allo sviluppo della pianificazione; nel corso della suddetta consultazione preliminare pervenivano a Sezione Autorizzazione Ambientali i seguenti contributi/osservazioni/pareri/suggerimenti:
 - 1) Dott.For. Giovanni Ferrara, con PEC del 17/03/2017 (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita in data 20/03/2017 al n.2727 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali);
 - 2) Arpa Puglia – Servizio Ambienti Naturali, con nota prot.17096 del 21/03/2019 (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita in data 23/03/2017 al n.2903 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali);

- con nota prot.5616 del 31/05/2018, pervenuta mezzo PEC in data 14/06/2018 ed acquisita al n.6478 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali, l'Autorità procedente trasmetteva la proposta di Piano per la pubblicazione e il deposito della documentazione nell'ambito della fase di consultazione pubblica;
- con nota prot.5617 del 31/05/2018, pervenuta mezzo PEC in data 21/06/2018 ed acquisita al n.6784 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali, l'Autorità procedente comunicava ai soggetti competenti in materia ambientale regionali (di seguito SCMA) ed alla scrivente autorità competente l'avvenuto deposito e pubblicazione della documentazione relativa alla suddetta proposta di Piano e l'avvio della suddetta fase di consultazione pubblica;
- con nota prot.5618 del 31/05/2018, pervenuta mezzo PEC in data 20/06/2018 ed acquisita al n.6727 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali, l'Autorità procedente trasmetteva l'avviso di consultazione (BURP n.82 del 21/06/2018);
- con note prot. n. 7440 e 7441 del 9/7/2018 pervenuta mezzo PEC in data 6/7/2018 ed acquisita al n.6778 e 6779 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali, l'Autorità procedente trasmetteva la comunicazione di avvenuta pubblicazione al MATTM e alle Regioni contermini (Basilicata, Campania e Molise);
- con nota prot.AOO_89/7747 del 16/07/2018, l'autorità competente VAS provvedeva ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera b), della L.R.44/2012 ss.mm.ii. alla pubblicazione della suddetta documentazione sul Portale Ambientale regionale- Sez.VAS nell'ambito della consultazione pubblica di cui sopra, della durata di 60 giorni decorrenti dal 21/06/2018 (data di pubblicazione dell'Avviso sul BURP n.82), dandone opportuna informazione al Ministero dell'Ambiente (in attuazione della nota circolare DVA prot.27287 del 10/11/2016) alle autorità competenti VAS delle Regioni confinanti, ai sensi dell'art.13, comma 6, del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii, affinché queste potessero verificare se la suddetta pianificazione possa avere impatti ambientali significativi sul proprio territorio (aree contermini) e/o interferenze con la relativa pianificazione vigente e, nel caso, rendere il proprio parere;
- nella medesima nota prot.7747/2019 si evidenziava:
 - a) *“tenuto conto degli indirizzi espressi nel parere motivato VAS del Piano Faunistico Venatorio 2009-2014, di cui la proposta di piano in esame costituisce aggiornamento, si invita sin d'ora la Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ad esplicitare, in esito alla fase di consultazione di cui al citato art.12:*
 - *come si è tenuto conto, durante l'elaborazione del Piano in oggetto, delle considerazioni ambientali evidenziate nel precedente parere motivato, anche alla luce di quanto esposto nella dichiarazione di sintesi approvata in uno con il Piano vigente, nonché di quanto emerso nel corso del monitoraggio relativo alla VAS del Piano 2009-2014;*
 - *gli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati ovvero quelli derivanti dalle azioni oggetto del presente aggiornamento e/o dalla rivalutazione di quelli già a suo tempo considerati nella VAS del vigente piano, anche in termini cumulativi e/o positivi”;*
 - b) *“la pianificazione in oggetto, coinvolgendo i Siti Regionali della Rete Natura 2000, è sottoposta alla Valutazione d'Incidenza, pertanto, ai sensi dell'art. 17 della richiamata legge regionale VAS, il parere motivato di VAS sarà espresso da questa autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. Pertanto, la procedura VAS di che trattasi è avviata con riserva di ricevere dalla Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali le integrazioni al Rapporto Ambientale relative ai contenuti previsti dall'Allegato G del d.p.r. 357/1997, anche al fine di consentire agli Enti parco in indirizzo di poter esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 11/2001 ss.mm.ii., nell'ambito di tale procedimento”;*
 - c) *“A tal proposito, la Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali è invitata ad esplicitare quali sono le azioni del presente aggiornamento (es. aree in soppressione, aree da modificare e aree in aggiunta, eventuali nuovi criteri di gestione, nuove misure, ecc.) che possono avere incidenza sui siti Rete Natura 2000, specificando nel caso gli habitat e le specie interessate*

e/o i contenuti del Piano vigente, ancorché non in aggiornamento, che devono, in tale fase, tener conto delle misure/piani di gestione degli stessi Siti intervenuti medio tempore;

- con nota prot. 7806 dell'01/08/2018, acquisita al n.8505 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali, la Sezione regionale procedente provvedeva a trasmettere la documentazione integrativa relativa allo Studio d'Incidenza del Piano di che trattasi;
- con nota prot.AOO_089-8704 del 06/08/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale comunicava agli Enti Parco nazionali e regionali l'avvenuta pubblicazione della suddetta documentazione integrativa sul Portale Ambientale regionale, affinché gli stessi potessero esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 11/2001 ss.mm.ii. nell'ambito della Valutazione d'Incidenza;
- nel corso della fase di consultazione pubblica pervenivano alla Sezione Autorizzazione Ambientali i seguenti contributi/osservazioni/pareri/suggerimenti:
 - 1) ARPA Puglia – Direzione Scientifica, con Nota prot.51340 del 03/08/2018 (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita al n.8669 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali);
 - 2) MATTM – DVA, con nota prot.18668 del 09/08/2018 (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita al n.8927 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali);
 - 3) Dott.For.Giovanni Ferrara, con PEC dell'11/08/2018 (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita in data 13/08/2018 al n.8982 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali), con PEC del 20/08/2018 (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita al n.9077 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali), ad integrazione delle osservazioni inviate in data 11/08/2018 e con PEC del 25/08/2018 (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita in data al n. di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali), ad integrazione delle osservazioni inviate in data 11/08/2018;
 - 4) Servizio regionale “Parchi e Tutela della Biodiversità”, con nota prot.AOO_145-006614 del 20/08/2018 (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita in data 23/08/2018 al n.9160 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali);
 - 5) Regione Carabinieri Forestale “Puglia” – Stazione di Gallipoli, con nota prot.823 del 30/08/2018 (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita in data 03/09/2018 al n.9413 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali);
 - 6) MATTM – DVA, con nota prot.19852 del 04/09/2018 (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita al n.9514 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali), ad integrazione delle osservazioni inviate in data 09/08/2018, con riferimento alla Valutazione d'Incidenza;
 - 7) Comune di Gallipoli, con nota prot.47038 del 18/09/2018, (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita al n.11760 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali)
 - 8) Comune di Gallipoli, con nota prot.58729 del 05/11/2018, (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita al n.11760 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali);
 - 9) Parco Nazionale del dell'Alta Murgia, con nota prot.5133 del 7/11/2018, (inoltrata via PEC alla Sezione procedente ed acquisita al n.1888 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali);
 - 10) Sezione regionale Risorse Idriche, con Nota prot.13639 del 26/11/2018 (indirizzata anche alla Autorità procedente ed acquisita il 27/11/2018 al n.12587 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali);
- con note prot.11781 del 16/11/2018 e prot.13253 del 20/12/2018 (acquisite rispettivamente il 23/11/2018 al n.12449 e il 27/12/2018 al n.13648 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali), l'Autorità procedente comunicava che in esito alle osservazioni pervenute nel corso della suddetta fase di consultazione pubblica VAS erano in corso incontri su base territoriale provinciale;
- con nota prot. 643 del 17/1/2019, acquisita al n. 560 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali, la Sezione procedente comunicava al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, lo stato di avanzamento del piano in oggetto;
- con nota pec prot.68 del 23/01/2018, acquisita al n.771 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali, la Regione Carabinieri Forestale “Puglia” – Stazione di Gallipoli trasmetteva il “Parere Comunicazione” all'Autorità procedente e all'Ufficio Parchi e Biodiversità;

- con nota prot.6426 del 17/06/2019, acquisita al n.7267 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali, l’Autorità procedente, *“in ottemperanza dell’art.12 della L.R. 44/2012” trasmetteva il link cui accedere per acquisire la seguente documentazione in formato digitale per l’acquisizione del parere motivato”*
 - 1) Deliberazione di Giunta Regionale n.940 del 29/05/2019, avente ad oggetto: *“Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023: adozione nuova proposta”*;
 - 2) Relazione Generale;
 - 3) n.6 tavole in formato A0 degli ATC;
 - 4) n.6 allegati contenenti gli allegati di tutte le tavole di dettaglio in f.to A3 di tutti gli istituti del Piano
 - 5) Rapporto Ambientale;
 - 6) Sintesi non Tecnica;
 - 7) Valutazione d’Incidenza;
 - 8) Rapporto di controdeduzione alle osservazioni pervenute/formulate (periodo maggio – settembre 2018);
- con nota pec del 24/06/2019, acquisita in data 26/06/2019 al n.7766 di protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione procedente, *“Facendo seguito alla Delibera di Giunta n.940 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 21/06/2019) che ha demandato agli Uffici competenti il monitoraggio e l’approfondimento delle tematiche prospettate dalle associazioni di settore e dai portatori di interesse a seguito della pubblicazione dell’adottato Piano faunistico venatorio al fine della successiva eventuale integrazione e/o riformulazione ex novo del Piano, secondo le previsioni normative”*, trasmetteva il *“Documento per il N.P.F.V puglia 2018-2023”* redatto congiuntamente dalle AA.VV. il 04/06/2019 ed inviato in data 18 giugno 2019 - *“Come da accordi verbali intercorsi in data odierna con la segreteria dell’Assessorato alla qualità dell’ambiente, si trasmette il presente documento che integra e sostituisce quello precedentemente trasmesso dalla Presidenza della Giunta Regionale, cui è stato consegnato per errore”*;
- successivamente all’adozione pervenivano alla Sezione Autorizzazione Ambientali i seguenti contributi/osservazioni/pareri/suggerimenti:
 - 1) Comune di Ginosa, con nota del prot.14141 del 23/05/2019, acquisita al n.6338 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali, con allegata cartografia; a tale nota l’Autorità procedente rispondeva con nota prot. 6427 del 17/06/2019, acquisita al n.7266 di protocollo della Sezione Autorizzazione Ambientali,
 - 2) Dott. For. Giovanni Ferrara, con nota pec del 2/7/2019, acquisita in pari data al n. 8017 di protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - 3) Associazione VAS – Verdi Ambiente e Società –ONLUS, con nota del 12/7/2019, acquisita in data 18/07/2019 al n. 8785 di protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali (indirizzata anche al Presidente della Regione Puglia, all’Assessore alle Politiche di Sviluppo Rurale ed al Servizio regionale Caccia e Pesca), di diffida di annullamento in autotutela del Piano Faunistico Venatorio di cui alla suddetta DGR n.940/2019 *“nel rispetto dei vincoli europei derivanti dalla Direttiva Uccelli 147/09 in tema di vincoli di caccia a meno di 500 mt dalla costa marina”*; alla stessa si allegavano le comunicazioni PEC preventivamente inviate a codesta Sezione, nonché la nota del MATTM – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare - prot.4194 del 26/02/2019, con cui si chiedeva alla Sezione regionale in indirizzo *“ di valutare adeguatamente nell’ambito della revisione del piano faunistico venatorio la necessità di ampliare le aree interdette alla caccia”* e di porre adeguata attenzione all’attività di vigilanza per il contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici nell’ambito degli impegni assunti nel Piano d’Azione Nazionale approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 30 marzo 2017; a tale nota l’Autorità procedente rispondeva con nota prot. n. 8650 del 2/9/2019, acquisita al prot. n. 10486 del 3/9/2019, al presidente della Regione, al direttore del dipartimento all’avvocatura specificando che *“il divieto di 500 metri al mare debba osservarsi nel caso in cui la Regione non abbia istituito le suddette zone di protezione sulle rotte migratorie ... Quindi si ritiene che la Regione Puglia abbia un adeguato sistema di aree protette insistenti sulle rotte di migrazioni”*;

- 4) Lipu, con note pec del 13/8/2019, acquisite in pari data al n. 10090 e 10091 di protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali; a tale nota l'Autorità precedente rispondeva con nota prot. n. 8767 del 3/9/2019, non agli atti dello scrivente;
- con nota prot. 10098 del 13/8/2018, l'autorità competente VAS chiedeva alla Sezione precedente *“di conoscere gli intendimenti di codesta autorità precedente con riferimento all'eventuale revisione e/o annullamento del Piano di cui alla citata DGR, alla luce delle suddette considerazioni”*, richiamando la pregressa corrispondenza, nonché:
 - *“delle osservazioni pervenute successivamente al termine di conclusione della consultazione pubblica VAS, che, pur se tardive, si ritengono rilevanti ai fini della efficace partecipazione nel processo di pianificazione di che trattasi;*
 - *della nota del MATTM-Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare prot.4194/2019, inoltrata dall'Associazione Onlus VAS in allegato alla diffida di annullamento di cui sopra;*
 - *il mandato disposto dalla Giunta regionale con Delibera n.940/2019 alla Sezione in indirizzo per il monitoraggio e l'approfondimento delle tematiche prospettate dalle associazioni di settore e dai portatori di interesse a seguito della pubblicazione dell'adottato Piano faunistico venatorio al fine della successiva eventuale integrazione e/o riformulazione ex novo del Piano, secondo le previsioni normative;*
 - *quanto riportato nel “Documento per il N.P.F.V puglia 2018-2023”, in cui i Presidenti delle AA.VV. presenti, “in vista della disponibilità manifestata dal Governatore dott. Michele Emiliano ...per la formulazione del Nuovo Piano Faunistico Venatorio, auspicano che la Giunta della Regione Puglia adotti e confermi con deliberazione le seguenti proposte”;*
 - *la diffida di annullamento in autotutela del piano di cui alla citata DGR n.940/2019”;*
 - con nota prot. n. 8651 del 2/9/2019, acquisita al prot. n. 10444 del 3/9/2019, la Sezione precedente specificava quanto di seguito:
 - *“riguardo alle osservazioni pervenute successivamente al termine di conclusione ... è stata aggiornata la documentazione relativa alla proposta di Piano e la corrispondente cartografia inclusa nella DGR 940/2019. In seguito alla pubblicazione della suddetta DGR 940/2019 sono pervenute ulteriori osservazioni a cui è stata data risposta, che hanno anche permesso di effettuare integrazioni e /o modifiche”*
 - *“in merito alla nota inviata dal MATTM-Direzione generale ... si evidenzia che persistono posizioni contrapposte... Di fatto non esiste alcuna specifica normativa che lo imponga e rappresenta una scelta che la Regione potrebbe assumere ... Quindi si ritiene che la Regione Puglia abbia un adeguato sistema di aree protette insistenti sulle rotte di migrazioni”*
 - *“riguardo al mandato disposto dalla Giunta regionale con DGR 940/2019 ... è in corso una puntuale valutazione delle osservazioni pervenute con l'accoglimento di quelle ritenute rispettose della normativa vigente”*
 - *“per quanto riguarda il “Documento per il N.P.F.V puglia 2018-2023” ... la scrivente Sezione ha dato riscontro con nota 7934 del 23/7/2019 ai presidenti delle AA.VV. riportando l'analisi delle osservazioni per provincia, rimandando ad un apposito confronto”*
 - *“in riferimento a quanto esposto la scrivente Sezione ha apportato le modifiche al piano e alla corrispondente cartografia e provvederà anche all'accoglimento delle ulteriori sollecitazioni laddove rientrano competenze della stessa”.*
 - con nota pec del 18/9/2019, acquisita al prot. n. 11250 del 19/9/2019, la LIPU trasmetteva alcune osservazioni in merito alle controdeduzioni rese dalla Sezione precedente con nota prot. 8767 del 3/9/2019;
 - con nota prot. 10677 del 21/10/2019, acquisita al prot. n. 13012 del 24/10/2019, la sezione precedente comunicava:
 - *“nessuna altra osservazione aggiuntiva può essere presa in considerazione rispetto a quanto presentato in DGR 940/2019 e che il parere motivato dovrà esprimersi su quanto già trasmesso”*

- riguardo l'oasi di Protezione "Bosco Serra dei Cianci", "l'individuazione dell'area ... era stata una decisione operata da questa Sezione, al fine di ottemperare alle esigenze delle diverse categorie ambientaliste e venatorie. A seguito dell'audizione in IV Commissione consiliare in seduta congiunta con la II Commissione ... ed alle valutazioni effettuate, la Sezione ha riconsiderato la proposta ... confermando la perimetrazione originaria riportata nel Piano ... che include il SIC"
- "riguardo all'Azienda Faunistica Venatoria "DIANA" ... è stato effettuato un controllo... l'estensione e la planimetria corretti di tale azienda sono dunque quelli riportati in rosso nell'allegato alla presente nota e che corrispondono a quelli indicati nel rapporto di controdeduzioni"
- "nessun altro chiarimento sarà trasmesso a seguito della nota 8651/2019".

Considerato che

- l'Autorità procedente è la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali;
- l'Ente preposto all'approvazione definitiva del Piano regionale al PRG in oggetto è la Giunta Regionale ai sensi della legge 59/2017 art. 7 co. 13;
- l'Autorità competente per la VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali presso il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
- il Piano in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è soggetto altresì a Valutazione di Incidenza data la presenza di ZSC della Rete Natura 2000;
- l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente "ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti" è il Servizio VIA e VINCA, presso la medesima Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- ai sensi dell'art. 17 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., la Valutazione Ambientale Strategica comprende la procedura di Valutazione di Incidenza.

Considerato altresì che la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, VIA e VAS n. 315 del 25/11/2013 si rendeva il parere motivato del Piano Faunistico Venatorio 2009-2014 con le seguenti osservazioni e condizioni:

- "Degli esiti di suddetta fase di consultazione nonché delle modalità con cui tali esiti sono stati integrati nei documenti di piano o delle eventuali motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati ritenuti non inerenti, l'organo competente all'approvazione del Piano in oggetto dovrà dare atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del Decreto. Il Rapporto Ambientale definitivo dovrà contenere anche la documentazione integrativa prodotta a seguito del recepimento di dette osservazioni.

Inoltre, in considerazione dell'imminente scadenza del Piano cui il presente parere si riferisce, si ritiene opportuno che le osservazioni, pervenute nella fase di consultazione e che la stessa Autorità procedente ha ritenuto utili ai fini della redazione dei Piani Faunistici Provinciali e/o dei Calendari Venatori del prossimo quadriennio, siano organicamente riepilogate in "indirizzi" (o in ogni modo definiti) e siano tenute in debito conto nella redazione del prossimo Piano e/o dei futuri Calendari. Inoltre si ritiene fondamentale, da parte delle Province, nella fase di redazione delle nuove proposte di Piani Provinciali, un adeguato coordinamento, anche mediante tavoli tecnici, fra le strutture provinciali competenti per la redazione dei suddetti piani e quelle competenti alla pianificazione territoriale e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Tale forma di coordinamento si ritiene particolarmente utile nell'istituzione di nuove Oasi o altri istituti faunistici, nella redazione dei relativi studi d'Incidenza e nell'analisi di coerenza con i PTCP e con i piani delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000, ciò anche al fine di valutare puntualmente l'incidenza, diretta e indiretta, degli istituti e degli ATC sulle aree protette, sui siti della rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Provinciale, nonché eventualmente indicare ulteriori disposizioni per la loro tutela al fine di mitigare o compensare dall'attività venatoria e faunistica prevista. La Giunta Provinciale, nella formulazione della proposta di Piano al competente Consiglio Provinciale secondo le previsioni dell'art. 10 c. 2 della LR 27/1998, dovrà dare atto di tale coordinamento."

- *“SI PRESCRIVE di esplicitare nella Dichiarazione di Sintesi le modalità con cui il PFVR si coordina con gli strumenti sottordinati di pianificazione/programmazione previsti dalla LR 27/1998 esplicitando, in coerenza con la normativa regionale (L.R. 44/2012 e LR 11/2001), le modalità con cui dovranno essere effettuate le relative ed eventuali valutazioni ambientali (verifica di VAS e VInCA).”*
- *“Le osservazioni pervenute durante la consultazione hanno interessato anche alcuni aspetti relativi alla coerenza esterna del piano. L’Autorità procedente ha elaborato opportune considerazioni e integrazioni di cui a di cui alla nota prot. n. 3564 del 4/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10344 del 5/11/2013, del Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia. PERTANTO SI PRESCRIVE di integrare il RA con quanto riportato nella suddetta nota con cui sono state controdedotte le osservazioni presentate.”*
- *“Tuttavia tale analisi, seppur corposa nella mole, appare invece piuttosto generica negli aspetti più pertinenti l’esercizio della attività venatoria o legati al miglioramento ambientale o all’immissione di fauna selvatica, che invece avrebbero consentito di evidenziarne le relative criticità e potenzialità e di conseguenza determinare o giustificare le opportune scelte del piano (ad es. densità venatoria, diffusione del bracconaggio, uso dei mezzi di trasporto, sensibilità dei cacciatori, numero e consistenza delle immissioni, rischio di inquinamento genetico, formazione degli operatori, disponibilità economica, danni all’agricoltura, interventi faunistici e di miglioramento ambientale messi in atto, incidenti stradali derivanti dal transito della fauna selvatica, disturbi alla fauna selvatica o alla flora derivanti dalla pressione antropica (strade, pratiche agricole, insediamenti, ecc.), interferenza delle attività faunistiche-venatorie con gli impianti di energia rinnovabile, ecc.)
Come ribadito al precedente paragrafo 1 tali considerazioni dovranno costituire gli “indirizzi” su cui dovranno essere elaborati gli studi relativamente alla Pianificazione del prossimo quadriennio.”*
- *“Si ritiene che gli obiettivi prima esposti possano essere altresì integrati dai seguenti obiettivi di sostenibilità ricavabili dalla normativa disponibile:*
 - *arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre il tasso di perdita di biodiversità – SSS,*
 - *promuovere interventi di conservazione e recupero degli ecosistemi*
 - *aumentare del territorio sottoposto a protezione, promuovendo corridoi di interconnessione ecologica*
 - *tutelare del patrimonio agricolo e forestale*
 - *recuperare i rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie o l’uso di rifiuti come fonte di energia – Dir. 2006/12,*
 - *proteggere, gestirne e pianificare i paesaggi – CEP,*
 - *promuovere strutture e sistemi per la gestione e la valorizzazione delle risorse locali*
 - *promuovere un turismo completamente integrato con lo sviluppo economico locale con la finalità di contribuire positivamente allo stesso migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali.*

Nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii si dovranno illustrare altresì come tali obiettivi possano trovare correlazione con le azioni del Piano.”

- *“Nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii si dovranno illustrare come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano, alla luce delle alternative possibili che sono state individuate.
In coerenza con quanto in precedenza ribadito si utilizzino le considerazioni di cui a tale analisi per l’elaborazione di “indirizzi” per la prossima pianificazione. “*
- *“Tuttavia non è chiara la correlazione fra tali misure presenti nel Rapporto Ambientale e le azioni del piano.*

Inoltre nello Studio d’Incidenza inoltre si propongono ulteriori misure di mitigazione, ma tuttavia non è chiaro come questi si inseriscano nel Piano.

PERTANTO SI PRESCRIVE nella Dichiarazione di Sintesi, prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. di dare evidenza dell’attuabilità di tali misure al fine di mitigare gli impatti e superare eventualmente le criticità rilevate.”

- *“Si rileva tuttavia che, nonostante il gran numero di indicatori proposti, non sono stati individuati indicatori in grado di dare conto degli aspetti critici pertinenti al Piano prima enunciati, e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, di cui al paragrafo 2.4., e dunque di permettere di verificare il raggiungimento o meno della sostenibilità ambientale e delineare le eventuali e necessarie azioni da intraprendere in fase attuativa”*
“PERTANTO SI PRESCRIVE di perfezionare il set di indicatori proposto nelle Misure adottate in merito al monitoraggio, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come evidenziato, indicando le modalità di raccolta ed elaborazione e il target di riferimento, nonché la cadenza dei report sul monitoraggio e le modalità di comunicazione e pubblicazione degli stessi. Infine si delineino le eventuali e necessarie azioni da intraprendere alla luce dei risultati ottenuti anche in vista dell’emergente pianificazione faunistica venatoria del prossimo quinquennio.”

Preso atto

1. della Deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 11 e 25 marzo 2014 *“Rinnovata approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 10/05/2011 (Deliberazione Giunta regionale n. 140 del 13/02/2014)”* comprendente altresì la relativa Dichiarazione di Sintesi e il Rapporto Ambientale aggiornato e depositato presso l’Autorità procedente (Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali);
2. della Determinazione Dirigenziale n.185/2016 di formalizzazione del Rapporto Preliminare di Orientamento ai fini dell’avvio dell’iter di formazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2017-2022 e del contestuale endoprocedimento di VAS in cui si stabilisce, tra l’altro, che la documentazione relativa al il Piano Faunistico Venatorio 2009-2014, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.217 del 21/07/2009 e successivamente prorogato, compresi il Rapporto Ambientale, il Parere Motivato e la Dichiarazione di Sintesi, costituiscono la base di riferimento per l’avvio del processo di formazione del nuovo Piano e del relativo processo di VAS;
3. della Deliberazione di Giunta regionale n.768 del 22/05/2018 con cui si adottava la proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica per l’avvio della consultazione pubblica di VAS ai sensi degli art.13-14 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii e degli articoli 10-11 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.;
4. della Deliberazione di Giunta Regionale n.940 del 29/05/2019, avente ad oggetto: *“Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023: adozione nuova proposta”* adottata in esito all’espletamento della consultazione pubblica VAS.

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO

L’attività tecnico-istruttoria ha riguardato:

1. gli elaborati tecnici del Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023 così come allegati alla suddetta DGR n. 940/2019 costituiti da:
 - a. Relazione Generale;
 - b. n.6 tavole in formato A0 degli ATC;
 - c. n.6 allegati contenenti gli allegati di tutte le tavole di dettaglio in f.to A3 di tutti gli istituti del Piano;
 - d. Rapporto Ambientale;
 - e. Sintesi non Tecnica;
 - f. Valutazione d’Incidenza;
2. la documentazione relativa agli esiti della consultazione (preliminare e pubblica previste dalla procedura VAS, nonché delle altre forme di consultazione istituzionali e di partecipazione svoltesi), come di seguito illustrato:
 - La fase di consultazione preliminare (scoping), volta a condividere con le autorità con competenze ambientali la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (d’ora in poi RA) e il loro livello di dettaglio, è stata avviata dalla Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali con la nota prot. n. 3488 del 23/2/2017. La condivisione

del documento di scoping con le autorità interessate, con lo scopo di ricevere contributi, informazioni, osservazioni, suggerimenti utili per orientare correttamente i contenuti del Rapporto Ambientale, è avvenuta in occasione della specifica conferenza di partecipazione il 10/3/2017. La documentazione è stata pubblicata sul portale della Regione Puglia e la formulazione dei contributi da parte delle autorità è stata facilitata dalla somministrazione di un apposito questionario a risposta guidata. Sono stati consultati i Soggetti Competenti in materia Ambientale (art. 6 L.r. 44/2012), gli enti territoriali (comuni, città metropolitana di Bari e provincie), le Regioni contermini (Campania, Basilicata e Molise) e il MATTM, nonché le associazioni di protezione ambientali riconosciute dedotte dal sito del Ministero dell'Ambiente.

Successivamente in data 12/04/2017 si è tenuta, una "seconda consultazione" in due incontri distinti, riservato, il primo, agli uffici provinciali ed il secondo agli ATC presenti sul territorio regionale. Nel paragrafo 1.3.1.1 del Rapporto ambientale sono riportati gli esiti di tale fase di consultazione.

- In seguito alla deliberazione di presa d'atto della Giunta Regionale n.768 del 22/05/2018 è stata avviata la fase di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/2012 e ss.mm. ii: il Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati depositati per 60 giorni presso gli uffici della Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, delle Provincie e resi disponibili sul portale della Regione Puglia. Di tale deposito è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP n. 82 del 21/06/2018) ed è stata inviata una comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale nonché al pubblico interessato in precedenza coinvolto.

"Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso gli interessati hanno preso visione della proposta di piano e del relativo Rapporto Ambientale e presentato osservazioni in forma scritta, che sono state pubblicate sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali al link <http://foreste.regione.puglia.it/piano-faunistico-regionale> e puntualmente riscontrate. Anche le successive integrazioni pervenute alla Sezione sono state pubblicate e riscontrate. Tutte le controdeduzioni corrispondenti a ciascuna osservazione sono state pubblicate al link <http://foreste.regione.puglia.it/pfvr-valutazione> sul quale sono visibili anche le presentazioni tenute durante le riunioni organizzate per completare la procedura di VAS con l'illustrazione delle controdeduzioni alle osservazioni e le modifiche alla proposta di Piano. Nello specifico sono state organizzate quattro riunioni su base territoriale:

- *in data 30/11/2018 presso la sede della Provincia a Taranto*
 - *in data 04/12/2018 presso la sede del Consiglio Provinciale di Foggia per le provincie di Foggia e di Barletta-Andria-Trani*
 - *in data 10/01/2019 presso la sede della Provincia di Lecce per le provincie di Lecce e di Brindisi*
 - *in data 11/01/2019 presso la Fiera del Levante per la provincia di Bari"* (DGR 940/2019)
- Sono state altresì svolte ulteriori incontri di partecipazione e consultazione: *"È stata convocata in seduta congiunta la IV Commissione consiliare e la II Commissione consiliare, il 14 marzo 2019 presso il Palazzo del Consiglio regionale, per l'audizione sul tema: "Piano faunistico venatorio della Regione Puglia". È stato convocato il Comitato Faunistico Regionale per considerazioni finali sul Piano Faunistico Regionale 2018-2023, una prima volta, il giorno 4 Aprile 2019 presso il Dipartimento Agricoltura in Bari, una seconda volta ed il 29 Aprile 2019 presso l'Ente Fiera Foggia, il 6 Maggio 2019 presso la sede del Consiglio della Regione Puglia ed infine il 13 maggio 2019 presso il Dipartimento Agricoltura in Bari, nella quale ha espresso a maggioranza parere negativo. A valle di tali incontri e sulla base delle sollecitazioni pervenute è stata aggiornata la documentazione relativa alla proposta di Piano e la corrispondente cartografia."* (DGR 940/2019)

- Le numerose osservazioni pervenute da parte di vari enti, associazioni e privati nella fase di consultazione pubblica sono state riportati in estratto nel “Rapporto di controdeduzioni”, adottato con la DGR/2019 nel quale è anche stato indicato l'accoglimento o meno con la relativa motivazione, a cui si rimanda.
- Successivamente alla pubblicazione della suddetta DGR giungevano ulteriori osservazioni, richiamate nelle premesse, che venivano controdedotte dall'Autorità procedente con nota prot. n. 8651/2019.

(O1) Con riferimento agli esiti della fase di consultazione preliminare, SI OSSERVA che pur se nel RA è presente un resoconto delle attività svolte e dei contenuti delle osservazioni ricevute (par. 1.3.1.1), tuttavia non si riscontrano informazioni in merito a come tali indicazioni siano state prese in considerazione o controdedotte.

(O2) Con riferimento alle “considerazioni” e alle “motivazioni della scelta” contenute nel “Rapporto di controdeduzioni”, SI OSSERVA in via generale quanto segue:

- a. l'Autorità procedente, pur condividendo in alcuni casi gli intenti dell'osservazione, rimanda la scelta a future considerazioni o a specifici analisi, studi e approfondimenti (si veda ad esempio il riscontro alle osservazioni di Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, LIPU, U.N. Enelcaccia Pesca E Tiro, Città Metropolitana di Bari, Arpa);
- b. alcune osservazioni non sono state accolte in quanto ritenute dall'Autorità Procedente non coerenti con gli obiettivi di piano, che, tuttavia, non sono stati chiaramente esplicitati (come si dirà in seguito);
- c. le suddette motivazioni non illustrano le valutazioni tecniche a sostegno della posizione assunta;
- d. l'Autorità procedente dichiara che “le scelte di Piano siano state orientate a non accettare la maggior parte delle tante richieste pervenute in fase di osservazioni (come emerge dal Rapporto di Controdeduzioni)” (RA, pag. 30).

(O3) Con riferimento alle osservazioni pervenute successivamente la DGR 940/2019, SI OSSERVA quanto segue in riferimento alla nota 10677/2019 dell'Autorità procedente:

- a. non è esplicitata la motivazione sottesa alla seguente dichiarazione: “nessun'altra considerazione aggiuntiva può essere presa in considerazione rispetto a quanto presentato in DGR 940/2019” sebbene nella precedente nota prot. 8651/2019 l'Autorità procedente riportava che “In seguito alla pubblicazione della suddetta DGR 940/2019 sono pervenute ulteriori osservazioni a cui è stata data risposta, che hanno anche permesso di effettuare integrazioni e /o modifiche”.
- b. la seguente considerazione “si ritiene che la Regione Puglia abbia un adeguato sistema di aree protette insistenti sulle rotte di migrazioni” in risposta all'osservazione del MATTM e al disposto normativo (art. 21, co. 2, L. n. 157/92) non è supportata da adeguata documentazione tecnica (ad esempio cartografia, elencazione delle aree che assolvono tale funzione, ecc)
- c. non sono evidenziati i contenuti delle osservazioni e gli esiti di un successivo “apposito confronto” in merito al “l'analisi delle osservazioni per provincia” resi con “nota 7934 del 23/7/2019 ai presidenti delle AA.VV.” (nota prot. 8651/2019).

VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Trattandosi in sostanza di un aggiornamento del precedente Piano valido 2009-2014 sottoposto a VAS, l'Autorità procedente dichiara che “il presente Rapporto ambientale “si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati (L.R. 44/2012 art.8 co.7)”, in merito a:

- *mutamenti eventualmente intervenuti medio-tempore nel quadro normativo/pianificatorio/ambientale di riferimento;*
- *le nuove ed eventuali considerazioni ambientali e/o le scelte che si intendono perseguire/attuare con l'aggiornamento del Piano, anche alla luce delle alternative possibili, e quindi gli eventuali conseguenti effetti ambientali/misure di compensazione e monitoraggio” (RA, pag. 4).*

(O4) SI OSSERVA che nel RA non appaiono chiaramente identificabili tali elementi e, quindi, le relative valutazioni, in quanto lo stesso è impostato in modo da proporre una valutazione d'insieme del presente aggiornamento e del previgente PFVR, pur avendo questa Autorità competente richiesto con nota 7747/2019 di esplicitare le azioni del presente aggiornamento,.

Pertanto la presente attività istruttoria ha valutato il Rapporto Ambientale del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 con riferimento ai principali contenuti indicati dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al precedente parere motivato reso, alla relativa Dichiarazione di Sintesi, allegata alla DGR 234/2014 "Rinnovata approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 10/05/2011 (Deliberazione Giunta regionale n. 140 del 13/02/2014)" e al relativo Rapporto Ambientale aggiornato e depositato presso l'Autorità precedente.

Nella fase di consultazione preliminare è stato dato avvio alla presente procedura di VAS sulla scorta del Rapporto preliminare di orientamento e dei cd. "Indirizzi Strategici" che sono stati redatti sulla scorta delle osservazioni del parere motivato di VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale del precedente quinquennio (d'ora in poi PFVR 2009-2014) e dagli esiti delle pregresse consultazioni. "Tali indirizzi sono fondamentali in quanto dopo l'approvazione della VAS sul PFVR 2009-2014, si prese atto del ridotto residuo tempo a disposizione prima della scadenza del PFVR e pertanto furono demandati al suo aggiornamento una serie di aspetti" (Indirizzi per la redazione del PFVR 2017-2022, pag 12). In sintesi, questi ineriscono le seguenti attività:

a) COORDINAMENTO E TAVOLI TECNICI

- verificare lo stato di attuazione del processo di redazione dei nuovi Piani provinciali in modo da far confluire nel Piano regionale gli eventuali approfondimenti svolti e il patrimonio informativo e conoscitivo già a disposizione delle Province.
- fra le strutture competenti per la redazione dei Piani Faunistici Venatori e quelle competenti alla pianificazione territoriale e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.
- con le associazioni e i centri studi qualificati e già operanti sul territorio per la protezione di alcune specie a rischio estinzione ai fini dell'inserimento, nei calendari venatori, di buone norme comportamentali per i cacciatori e dell'obbligo di corsi di abilitazione alla caccia specialistica.

b) APPROFONDIMENTI E STUDI SPECIALISTICI

- su ciascun territorio provinciale al fine di colmare le lacune conoscitive relative alla vocazionalità e adottare misure che assicurino mantenimento o il ripristino degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario
- sulla tematica del munizionamento e dell'inquinamento da piombo al fine dell'elaborazione di specifiche misure di prevenzione e mitigazione

c) CARTOGRAFIE DI DETTAGLIO

- informatizzazione, in ambiente GIS, delle perimetrazioni degli Istituti
- revisione dei confini degli Istituti

d) PROGRAMMAZIONE

- definizione di nuove linee programmatiche per la gestione razionale delle specie oggetto di prelievo venatorio.
- revisione del calcolo della superficie agro-silvo-pastorale
- analisi dell'efficienza e delle strutture della caccia

e) MONITORAGGI AMBIENTALI

- valutazione dello stato delle consistenze faunistiche attraverso monitoraggi puntuali
- avvio di monitoraggi specifici sulla consistenza di alcune specie a rischio estinzione a causa dei prelievi venatori

(O5) SI OSSERVA che, pur se gli stessi siano stati oggetto della fase di consultazione preliminare della presente procedura di VAS, il RA non illustra in che modo tali indirizzi, nonché le considerazioni ambientali derivanti dalla VAS del precedente PFVR (contenute nel precedente Rapporto ambientale e richiamate nel relativo parere motivato e nella dichiarazione di sintesi), abbiano determinato gli studi, le analisi e le valutazioni alla base delle scelte della proposta di Piano in oggetto.

Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano regionale (lett. a Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

“Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) costituisce lo strumento tecnico attraverso il quale la Regione Puglia assoggetta il proprio territorio Agro-Silvo-Pastorale, mediante destinazione differenziata, a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione” (Rapporto Ambientale, d'ora in poi RA, pag. 15).

“Il PFVR ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, la Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale, e del parere della commissione consiliare permanente, approva il piano valevole per il quinquennio successivo” (art. 7 co. 13 della L.R. 59/2017).

“Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21 luglio 2009), reso attuativo dal Regolamento Regionale 30 luglio 2009 n. 17, in scadenza il 21 luglio 2014 è stato prorogato, una prima volta, con DGR n. 1400 del 27.06.2014 per dodici mesi (fino al 21 luglio 2015), una seconda volta, con DGR 1170 del 26.05.2015, una terza volta con la DGR n. 1121 del 21.07.2016 con proroga dei termini al 21.07.2017, una quarta volta con la DGR n. 1235 del 28.07.2017 con proroga dei termini al 21.07.2018 ed infine con DGR 1336 del 24/07/2018 una quinta volta fino ad approvazione del nuovo Piano 2018-2023.” (DGR 940/2019).

Ai sensi della L.R. 59/2017, attuativa della L. n 157/92, *“Il Piano Faunistico Venatorio Regionale*

A) *istituisce:*

- a. *ATC*
- b. *Oasi di protezione*
- c. *Zone di ripopolamento e cattura*
- d. *Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica (...),*

B) *individua, conferma o revoca, gli istituti a gestione privatistica, già esistenti o da istituire:*

- a) *Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale o allevamenti di fauna selvatica*
- b) *Zone di addestramento cani*
- c) *Aziende Faunistico Venatorie*
- d) *Aziende agri-turistico-venatorie*

C) *(...) stabilisce altresì:*

- a. *indirizzi per l'attività di vigilanza;*
- b. *misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica*
- c. *misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'ISPRA;*
- d. *modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici, compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;*
- e. *criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;*
- f. *criteri di gestione delle oasi di protezione;*
- g. *criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento”.*(Relazione di Piano, pag.2-3)

La nuova proposta di Piano è resa necessaria altresì per:

1. *aggiornare i contenuti del Piano vigente rispetto alle norme istitutive e attuative, in conformità alle nuove disposizioni introdotte con le leggi regionali n.23/2016 e n. 59/2017 di riordino delle funzioni amministrative (legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, controllo e sostitutive in materia di caccia) della caccia e della pesca che dalle Provincie e dalla Città metropolitana vengono trasferite alla Regione.*

2. *“adeguare gli Istituti di gestione per recepire le Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE) che hanno portato all’istituzione di SIC e ZPS;*
3. *adeguare le linee gestionali ed i programmi di monitoraggio delle specie inserite negli allegati delle Direttive comunitarie;*
4. *migliorare e ottimizzare la gestione della fauna anche in riferimento all’impatto che questa può avere con l’agricoltura e le produzioni zootecniche di montagna, nonché mitigare gli impatti derivanti dalle collisioni con veicoli;*
5. *adeguare la gestione faunistica alla mutata situazione faunistica (per esempio in seguito all’aumento e diffusione sul territorio di alcune specie).”* (RA, pag. 267-268)

A tal riguardo SI OSSERVA, che:

(O6) relativamente a tali contenuti la trattazione non ha evidenziato quali migliorie sono state effettuate al fine di adeguarsi alle direttive comunitarie e alla “mutata situazione faunistica”.

(O7) il RA non elenca gli obiettivi dell’aggiornamento di che trattasi, tanto al fine di utilizzarli nelle valutazioni di cui alla presente procedura, né espone le relative nuove azioni che l’aggiornamento propone al fine del loro perseguimento.

Nei paragrafi 2.1 e 2.3 sono illustrati i calcoli con cui, sulla base dei quali, il presente aggiornamento ha inteso assicurare *“l’osservanza della destinazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale, nella percentuale minima 20% e massima 30%, adibito a protezione della fauna selvatica”* (RA, pag. 15) elencando gli istituti che vengono confermati e resi efficaci. Nel paragrafo 2.4. sono altresì esplicitati i calcoli che hanno portato alla definizione del numero di cacciatori ammissibili per ATC.

A tal riguardo SI OSSERVA, che:

(O8) non sono evidenziate né le modifiche introdotte dall’aggiornamento di che trattasi (come già anticipato) nè la situazione vigente dei singoli istituti, anche con riferimento a:

- a. relative scadenze, come fissate dallo stesso piano,
- b. relative attività pregresse, in termini ad esempio di pianificazione intervenuta e/o interventi effettuati,
- c. eventuali situazioni di criticità o di forza,
- d. distanze intercorrenti fra gli istituti, ove imposte,
- e. nuove richieste di autorizzazione avanzate per la costituzione aziende faunistico venatorie.

(O9) le tavole allegate al Piano, essendo ad una scala regionale, non permettono una rapida consultazione dei confini e della loro esatta collocazione spaziale, posto altresì che non sono riportate le particelle catastali interessate dagli istituti del Piano.

(O10) le dimensioni di alcune aziende faunistico venatorie e di alcune Zone di ripopolamento e cattura non rispettano i limiti dimensionali imposti dallo stesso piano.

(O11) con riferimento al calcolo delle superfici “non idonee” all’attività venatoria, che nella trattazione non si evince se siano state considerate anche le zone di cui all’art. 15 co. 7 e 8 e all’art. 21 co. 1 lett. a, d, ed e della L. n. 157/92.

(O12) i dati relativi alle aree percorse dal fuoco non sono aggiornati al 2018 e non si desume se le superfici indicate:

- a. si riferiscano in modo specifico ai “soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco” in cui è interdetta la caccia (art. 10 L. 353/2000)
- b. ricadano in aree esterne alle zone antropizzate, “non idonee” a priori alla attività venatoria.

(O13) con riferimento ai calcoli effettuati per stabilire la percentuale a protezione della fauna, nell’elencazione delle aree “a protezione”:

- a. non viene citato il “provvedimento atto ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole” come richiesto dalla norma (art. 10 co. 4 della L. n. 157/92), parimenti al richiamato divieto di abbattimento e cattura a fini venatori imposto dalla normativa,
- b. non si spiega come siano state considerate le superfici delle aree protette marine (RNM e ANMP);
- c. non sono evidenziate quali aree assolvano la funzione di “zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna” di cui al comma 2 dell’art. 21 della L. n. 157/92;

d. non si evince se i giardini e i parchi pubblici indicati siano effettivamente esterni alle zone antropizzate, che sono a priori “non idonee” alla attività faunistica venatoria.

Nella relazione di Piano si citano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

- programmi di reintroduzione di specie (pag. 9)
- programmi di conservazione e di salvaguardia ambientale (pag. 17)

che non trovano diretta corrispondenza con quelli indicati nella legge regionale n. 59/2017 che individua invece:

- piani di intervento pluriennali (art. 6)
- programmi annuali di attuazione e funzionamento (art. 6)
- programmi annuali (art. 8, 9)
- programma produttivo (art. 12)
- piani per l'immissione della fauna selvatica (art. 9 e 18)
- piani di assestamento e di abbattimento e programma di conservazione e di ripristino ambientale (art. 14)
- programmi di cattura (art. 18)
- piani di abbattimento selettivi (art. 28)
- piani di abbattimento e cattura (art. 31).

(O14) SI OSSERVA, come già evidenziato nel precedente parere motivato, che non sono evidenziati in modo chiaro tutti gli strumenti attuativi inerenti l'attività faunistica-venatoria; inoltre occorrerebbe indicare per ognuno i rapporti con la pianificazione di che trattasi, la relativa competenza alla stesura e all'approvazione, le finalità e i contenuti minimi, la cadenza, la durata, nonché le valutazioni ambientali da espletare preventivamente alle loro approvazione.

Rapporto con altri pertinenti piani o programmi (lett. a Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

L'analisi effettuata al paragrafo 5.2 a pag. 265 del RA si riferisce “ai soli strumenti di pianificazione che non sono stati precedentemente approfonditi o quelli che sono stati oggetto di aggiornamento (...)” pertanto è stata evidenziata l'analisi di coerenza esclusivamente fra i seguenti strumenti di pianificazione e gli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il piano:

- Piano Regionale delle Coste (PRC)
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
- Piani di Gestione dei SIC e ZPS

La valutazione è rappresentata su base matriciale ed evidenzia

- per il PRC “una prevalenza di neutralità (indicatore 0) e quindi una correlabilità non diretta tra il PRC e il PFVR; tuttavia gli obiettivi ambientali di entrambi i Piani, pur riferendosi ad ambiti territoriali diversi, convergono verso l'attuazione di una programmazione orientata alla costruzione di un equilibrio ottimale tra uomo, ambiente e territorio”.
- per il PSR “una prevalenza di neutralità (indicatore 0) e quindi una correlabilità parziale tra i Piani. Il Piano di Sviluppo Rurale persegue, infatti, degli obiettivi non solo propriamente volti alla tutela ambientale ma anche alla promozione di strategie di valorizzazione e sviluppo del territorio agricolo. La coerenza potenzialmente negativa (cfr. indicatore -1 della matrice) sarà annullata solo se le azioni reali attuate dal PSR saranno conformi e calibrate sulle caratteristiche naturalistiche ed ambientali del territorio”.

A tal proposito SI OSSERVA che:

(O15) la suddetta analisi di coerenza è stata effettuata confrontando gli obiettivi della sopraindicati piani con quelli di sostenibilità pertinenti al PFVR piuttosto che con gli obiettivi/azioni del PFVR; pertanto le valutazioni riportate attengono più ad una analisi della sostenibilità di questi anziché alla verifica dei rapporti fra questi piani e l'aggiornamento di che trattasi.

(O16) non è evidente il rapporto di pertinenza che intercorre fra codesta pianificazione e il Piano delle Coste regionale.

(O17) tale analisi avrebbe dovuto in ogni caso valutare tutta la pianificazione vigente (anche quella già considerata nella precedente procedura di VAS) al fine di verificare la pertinenza e i rapporti possibili con le novità introdotte da codesto aggiornamento.

Relativamente ai Piani di Gestione dei SIC e delle ZSC, nei paragrafi 3.7 e 5.2.4 del RA si elencano i siti Rete Natura 2000 e i riferimenti normativi relativi ai piani di gestione, ove presenti, e alle misure per quelli che ne sono sprovvisti, per cui si precisa *“che devono, dunque, essere analizzate per valutare l’ottemperanza del PFVR ed in particolare delle attività e degli Istituti in esso previsti”*. Nella Relazione di Piano, al paragrafo dedicato al calcolo delle Superficie Utile di Caccia, sono scomutate n. 3 aree SIC in cui, si riferisce la vigenza del divieto di attività venatoria, mentre al paragrafo 11.9 si riporta l’evoluzione normativa e regolamentare legata a tali aree, senza rilevare tuttavia eventuali interferenze con le attività previste dal piano di che trattasi

A tal proposito SI OSSERVA che:

(O18) quanto riportato non evidenzia in modo esaustivo le valutazioni effettuale e i rapporti/interferenze che l’aggiornamento potrebbe avere con tali aree sia nel caaso siano dotate di strumenti di pianificazione che nel caso della sola vigenza delle suddette misure; a tal proposito inoltre non è chiara la considerazione di cui sopra, che, non trovando seguito, rimane un incomprensibile intento.

(O19) le carenze sopra riportate per i Piani di Gestione dei SIC riguardano anche i Piani delle Aree Protette (Aree Naturali, Riserve Naturali Statali, Parchi e Riserve Naturali Regionali, ecc.), ove approvati, o le misure di salvaguardia delle singole Aree Protette di cui alle relative leggi istitutive. Tanto al fine di evidenziare eventuali disturbi fra l’attività venatoria a ridosso dell’area protetta e le azioni/norme di tutela della stessa e quindi la necessità di istituire le cd. “aree contigue” (ex art. 32 della L. n. 394/92) o di “rispetto” (Documento 15 ISPRA), nelle quali disciplinare in modo differenziato l’esercizio della caccia controllata.

(O20) tali argomenti erano stati oggetto di osservazione già nel precedente parere motivato, in quanto assenti nel RA. Nella relativa Dichiarazione di Sintesi, esclusivamente in merito ai Piani di Gestione dei Siti Rete Natura 2000, si riferiva sinteticamente che “Si attesta indirettamente la coerenza del PFVR con ogni singolo Piano, stante i contenuti specifici del R.R. 28/2008 recepiti dai singoli Piani” rimandando ai nuovi paragrafi del RA gli aggiornamenti richiesti, che, tuttavia, non mettevano in luce quanto evidenziato nelle osservazioni sopra riportate.

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma; caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. (lett. b, c, d Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

L’analisi presente al capitolo 3 *“evidenzia ... che il contesto ambientale di riferimento descritto nel RA relativo alla procedura di VAS del PFVR del precedente quinquennio (2009-2014) non ha subito variazioni sostanziali”* (RA, pag. 41). L’analisi che segue tuttavia riporta più che altro gli impatti derivanti dall’attività venatoria su ogni componente/tematica ambientali e riferisce che *“per la valutazione del PFVR 2018-2023 si sono riscontrate difficoltà nel raccogliere le informazioni utili alla definizione di un quadro ambientale verosimile a causa della mancanza di dati aggiornati relativi alla situazione delle diverse specie venatorie. Gli studi pervenuti a scala provinciale risultano eterogenei e con diversi livelli di approfondimento a conferma della mancanza di strutture in grado di coordinare i dati esistenti sulla fauna allo scopo di renderli fruibili per gli scopi di monitoraggio richiesti”*.

Nel capitolo 4 si riporta una descrizione del territorio pugliese dal punto di vista faunistico suddiviso in tre sotto-regioni: la trattazione *“deriva dall’analisi della documentazione e della bibliografica disponibile riguardo*

in particolar modo i siti della Rete Natura 2000 e le aree protette nazionali e regionali presenti sul territorio pugliese”.

A tal proposito SI OSSERVA che:

- (O21) l'analisi non riporta quindi gli esiti del monitoraggio previsto dal PFVR vigente, tanto al fine sia di verificare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati e il controllo degli effetti ambientali che di esaminare l'opportunità di un eventuale riorientamento del Piano da tenere in conto nel presente aggiornamento.
- (O22) nel precedente parere motivato erano stati indicati alcuni approfondimenti da condurre nella stesura di tale aggiornamento; in particolare “negli aspetti più pertinenti l'esercizio della attività venatoria o legati al miglioramento ambientale o all'immissione di fauna selvatica” al fine di evidenziare “le relative criticità e potenzialità e di conseguenza determinare o giustificare le opportune scelte del piano (ad es. densità venatoria, diffusione del bracconaggio, uso dei mezzi di trasporto, sensibilità dei cacciatori, numero e consistenza delle immissioni, rischio di inquinamento genetico, formazione degli operatori, disponibilità economica, danni all'agricoltura, interventi faunistici e di miglioramento ambientale messi in atto, incidenti stradali derivanti dal transito della fauna selvatica, disturbi alla fauna selvatica o alla flora derivanti dalla pressione antropica (strade, pratiche agricole, insediamenti, ecc.), interferenza delle attività faunistiche-venatorie con gli impianti di energia rinnovabile, ecc.)”. Tali indicazioni sono state in parte riportate negli “indirizzi strategici” sopra richiamati di cui, tuttavia, non è data evidenza nel presente Piano (come già prima osservato).
- (O23) il quadro ambientale descritto non è stato aggiornato con le criticità e peculiarità evidenziate dalle osservazioni pervenute (ad esempio diffusione di cinghiali, lupi e corvi, presenza di coltivazioni agricole intensive, “aree agricole di alto valore naturale”, elementi di naturalità importanti per la tutela delle specie di cui alla Rete ecologica Regionale, caratteristiche ambientali degli ATC, ecc.)

Relativamente alla “descrizione dell'evoluzione probabile dello stato dell'ambiente senza l'attuazione del Piano”, si considera l'alternativa “zero” riportata al paragrafo 5.4 ovvero “quella che prevede l'estensione di validità del PFVR oltre la sua data di scadenza, senza aggiornamenti” in cui si “lascia la situazione attuale alla natura ...; le criticità emerse dalla precedente pianificazione (altre annualità) o quelle segnalate dallo stesso Rapporto Ambientale non vengono affrontate e risolte, con il rischio di un loro peggioramento nel tempo”. Tuttavia nello stesso paragrafo si riferisce che “tale ipotesi non è percorribile in quanto esiste già un piano, previsto dalla legge regionale e perche non può operarsi senza il suo continuo aggiornamento”, nella tab. 5.4.a sono elencati gli effetti determinati dall'assenza di pianificazione:

- Diminuzione biodiversità
- Avvelenamento specie acquatiche
- Contaminazione suolo, sottosuolo, falda
- Frammentazione degli ecosistemi
- Impatto dell'attività venatoria non regolamentata sul territorio
- Impatto sulla flora
- Impatto sul sistema economico-produttivo del settore agricolo
- Perdita conservazione habitat e specie protette
- Perdita o diminuzione biodiversità
- Rischio correlato alla catena alimentare
- Sottosuolo”.

Si conclude che “in assenza dell'attuazione delle modifiche e aggiornamenti presenti nel nuovo PFVR verrebbero meno alcune importanti variazioni che disciplinano la caccia e gli istituti faunistico – venatori sul territorio” ovvero:

- “la regolamentazione ... (e) la programmazione, in maniera coerente con gli obiettivi di sostenibilità, dell'attività venatoria...”
- le attività di monitoraggio periodico di alcuni elementi faunistici che... non ricadono sotto la supervisione di altri enti gestori (Parchi e Siti Natura 2000) ...
- caratteristiche di vocazionalità per la fauna selvatica...”

inoltre insorgerebbero i seguenti problemi:

- *“risulterebbero incontrollati i fenomeni di interazione tra danni provocati dalla fauna selvatica e attività antropiche, ...*
- *isolamento delle popolazioni con tendenza alla deriva genetica (stadio ultimo) ...*
- *ulteriore frammentazione degli ecosistemi naturali residui, ... delle patch territoriali ed isolamento delle popolazioni destrutturando il modello source – sink” (RA, pag. 291-292).*

(O24) SI OSSERVA che tale analisi si riferisce ad uno scenario di riferimento che prevede l'evoluzione nel tempo del territorio e dell'ambiente in totale assenza di pianificazione faunistica-venatoria piuttosto che ad uno scenario “che prevede l'estensione di validità del PFVR oltre la sua data di scadenza, senza aggiornamenti” come peraltro prospettato nello stesso paragrafo. Inoltre l'analisi non evidenzia in modo esplicito quali siano le “criticità emerse dalla precedente pianificazione o quelle segnalate dallo stesso Rapporto Ambientale, che non vengono affrontate e risolte, con il rischio di un loro peggioramento nel tempo”.

Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. (lett. e Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Gli obiettivi ambientali presi in considerazione sono elencati a pag. 264-265 del RA. Essi derivano dagli obiettivi di sostenibilità individuati nella precedente procedura di VAS a cui si aggiungono quelli suggeriti nel relativo parere motivato:

- *PFVR1 Protezione e tutela della fauna selvatica*
- *PFVR2 Razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale regionale*
- *PFVR3 Tutela degli ambienti con specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale*
- *PFVR4 Rispetto dei criteri e delle linee guida per la gestione dell'attività venatoria compatibile con le risorse ambientali.*
- *PFVR5 Arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre il tasso di perdita di biodiversità.*
- *PFVR6 Promuovere interventi di conservazione e recupero degli ecosistemi.*
- *PFVR7 Aumentare il territorio sottoposto a protezione, promuovendo corridoi di interconnessione ecologica.*
- *PFVR8 Recuperare i rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie o l'uso di rifiuti come fonte di energia*
- *PFVR9 Proteggere, gestire e pianificare i paesaggi*
- *PFVR10 Promuovere strutture e sistemi per la gestione e valorizzazione delle risorse locali*
- *PFVR11 Promuovere un turismo completamente integrato con lo sviluppo economico locale con la finalità di contribuire positivamente allo stesso e a migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali*
- *PFVR12 Tutelare il patrimonio agricolo e forestale.*
- *PFVR13 Riduzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole*
- *PFVR14 Controllo degli inquinanti sui terreni agro-forestali per favorire presenza della fauna selvatica sul territorio*
- *PFVR15 Salvaguardia dei boschi per prevenzione incendi e favorire accoglienza della fauna selvatica*
- *PFVR16 Gestione delle specie attraverso istituzione delle oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.*
- *PFVR17 Limitazione uso di munizioni a piombo in accordo con le specifiche norme vigenti (R.R. 6/2016).*

Sono quindi state elaborate diverse matrici in cui sono stati messi a confronto suddetti obiettivi ambientali con:

- gli “strumenti attuativi” del PFVR (OdP, ZSR, ZAC, centri pubblici e privati, gestione degli istituti di tutela e i criteri per il risarcimento e per gli incentivi) (matrice di coerenza, RA, pag. 280-281).

- con gli obiettivi tematici del PFVR (matrice di correlazione, RA, pag. 283-284)
- con le “azioni” del PFVR (matrice di correlazione, RA, pag. 285-286), le quali, evidenziate, nella tabella a pag. 265 del RA, sono:
 - *“Monitoraggio costante delle densità faunistiche;*
 - *Misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell’ISPRA.*
 - *Revisione del calcolo della superficie agro-silvo-pastorale prendendo in considerazione tutte le aree utili escludendo, ad esempio, dal territorio destinato all’attività venatoria, tutte le aree con impianti eolici e fotovoltaici.*
 - *Formazione cacciatori e incremento della vigilanza.*
 - *Criteri per l’attività di vigilanza;*
 - *Implementazione di sistemi di sicurezza quali: cartelli di segnalazione, riflettori, sovrappassi, recinzioni e sottopassi.*
 - *Promozione di modelli colturali per la salvaguardia ambientale e la conservazione delle biodiversità.*
 - *Diffusione e rilevanza dei fattori di disturbo biotici e abiotici degli ecosistemi.*
 - *Revisione dei confini degli Istituti previsti dal Piano ai fini della coerenza tra i limiti definiti su carta e le reali caratteristiche ambientali del territorio (es. uso del suolo, vocazionalità, attività produttive esistenti).*
 - *Sviluppo di tecnologie convenzionali e innovative per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti delle attività connesse all’attività venatoria (es. smaltimento delle munizioni e dei rifiuti provenienti dalle aziende faunistico-venatorie ed agroturistico-venatorie).*
 - *Criteri di gestione delle oasi di protezione;*
 - *Misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l’accoglienza della fauna selvatica.*
 - *Favorire la costituzione di aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie compatibili con la salvaguardia degli equilibri della fauna.*
 - *Modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all’estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell’ambiente.*
 - *Attività di divulgazione sull’uso dei sistemi di protezione delle colture presso gli agricoltori.*
 - *Implementazioni di sistemi di protezione delle colture.*
 - *Criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura.”*

Si afferma *“che esiste una buona correlazione tra le azioni individuate dal Piano e gli obiettivi ambientali del Piano stesso (...) l’attuazione del piano regionale può contribuire positivamente alla gestione faunistico-venatoria del territorio, in quanto la componente ambientale (suolo, flora e fauna), su cui il piano maggiormente incide, risulta tutelata attraverso forme di gestione del territorio partecipate e sostenibili che concorrono al raggiungimento della giusta cooperazione tra i settori dell’agricoltura, caccia e protezione dell’ambiente”.*

A tal proposito SI OSSERVA che:

- (O25) le “azioni” sopra riportate provengono dalle azioni di mitigazione proposte nel RA del precedente PFVR, per le quali nel relativo parere ambientale si chiedeva di dare evidenza della loro attuabilità. Ancora ora, pur utilizzandole in tale sintetica verifica di coerenza, non se ne trova corrispondenza nelle norme del PFVR, né viene rimandata in modo esplicito la loro attuazione in strumenti sottordinati dello stesso; pertanto quanto riportato non chiarisce in che modo l’iter di formazione dell’aggiornamento di che trattasi abbia tenuto conto dei suddetti obiettivi di protezione ambientale e in che modo l’attuazione dello stesso possa garantire il loro raggiungimento.**
- (O26) l’elaborato relativo alla Valutazione d’incidenza elenca ulteriori lodevoli “obiettivi prioritari” che non sono citati nel RA e di cui non è evidenziata la correlazione con questi sopra riportati.**

(O27) in linea generale la trattazione ripropone quanto già presente nel Rapporto ambientale del PFVR 2009-2014 portato in approvazione, senza alcun aggiornamento. Ciò conferma quanto già osservato rispetto alla mancata attuazione del piano di monitoraggio ambientale, che non ha consentito altresì la verifica di efficacia e/o rivisitazione degli stessi.

Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi (*lett. f Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*)

La Valutazione degli impatti del piano di cui al par. 5.5 ripropone quanto già presente al relativo paragrafo 5.4 del Rapporto ambientale del PFVR 2009-2014. In sostanza l'analisi si riassume in una rappresentazione matriciale in cui si raffigurano con una simbologia gli effetti positivi o negativi prodotti da ciascun obiettivo di sostenibilità ambientale a cui "corrisponde un'azione" (che non viene esplicitata) sulle componenti "Paesaggio e Suolo", "Natura e Biodiversità", "Ambiente antropico", anche in interazione fra loro.

(O28) SI OSSERVA che tale analisi si riferisce agli effetti generabili dagli "obiettivi ambientali" pertinenti il PFVR che, derivando dalle strategie nazionali e internazionali finalizzate alla sostenibilità ambientale, hanno di per sé l'obiettivo di limitare gli impatti sull'ambiente, e pertanto non identifica, descrive, stima gli effetti sulle componenti ambientali di ciascuna azione e/o obiettivo dell'aggiornamento.

L'analisi relativa ad alcuni impatti derivanti dall'attività venatoria è riportata, come anzidetto, nel capitolo 3 relativo all'analisi di contesto e nel paragrafo 5.6 relativo alla misure di mitigazione. Si riassumono tali impatti evidenziati:

- *disturbo alla fauna*
- *inquinamento acustico derivante dagli spari durante la stagione venatoria*
- *inquinamento da piombo derivante dall'abbandono, peraltro vietato, delle cartucce: contaminazione della risorsa acqua e saturnismo negli uccelli acquatici, con conseguente mortalità diffuse*
- *prelievo di fauna selvatica*
- *riduzione delle consistenze delle popolazioni naturali*
- *immissioni di specie alloctone*

(O29) SI OSSERVA l'analisi di cui sopra, presente in modo piuttosto frammentato (come già sottolineato nel precedente parere motivato) riporta una descrizione generica degli impatti:

- a. senza riferimenti alle modifiche introdotte dalla proposta, (es. introduzione/modifica/revoca di istituti, nuove misure di gestione, ecc.) anche in termini di contesto territoriale interessato o tipologia di istituto considerato;
- b. privi di indicazioni circa la significatività, la durata, la reversibilità/irreversibilità, o se siano diretti, secondari, sinergici e cumulativi, con riferimento in particolare a quelli già considerati nel precedente parere o ad altre criticità ambientali rilevate.

Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma (*lett. f Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*)

Nel RA al paragrafo 5.6 sono proposte alcune misure di mitigazione relative al contenimento di alcuni degli impatti sopra riportati.

A tal proposito SI OSSERVA che:

(O30) tali misure di mitigazione, pur apprezzabili:

- a. non trovano corrispondenza nelle norme di Piano e quindi appaiono degli intenti, senza alcuna cogenza evidente, e pertanto non è chiaro come possa essere garantita la mitigazione degli impatti rilevati;
- b. non sono messe in relazione agli obiettivi di sostenibilità evidenziati.

(O31) non è esplicitato se il PFVR vigente abbia messo in atto le misure di mitigazione in precedenza proposte e riassunte nel pregresso parere motivato e nel relativo Studio d'incidenza (in parte coincidenti con le quelle di cui al suddetto paragrafo 5.6. e con le "azioni" prima elencate), posto che nella dichiarazione di sintesi si demandava la loro attuazione alle "autorità competenti", e quali siano stati gli effetti conseguenti.

Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste (lett. h Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

L'analisi delle alternative è condotta nel paragrafo 5.4, nel quale si sono prese in considerazione:

- "Alternativa zero", di cui si è riferito sopra, in merito all'evoluzione probabile dell'ambiente in assenza di piano;
- "Alternativa 1" lo scenario di piano attuale;
- "Alternativa 2" ovvero l'"elaborazione di un nuovo PFVR". *"Questa terza ipotesi prevede l'elaborazione di un nuovo piano faunistico-venatorio superando l'attuale Piano oggetto di valutazione, partendo dai risultati ottenuti con il precedente. Per "elaborazione" di un nuovo PFVR si intende l'aggiornamento e l'analisi dei nuovi dati, e l'elaborazione di soluzioni idonee ad affrontare le diverse problematiche oggetto del PFVR stesso".*

Relativamente all'Alternativa 2 si riferisce che il RA *"considera questa ipotesi nella misura di suggerimento per la predisposizione del nuovo futuro Piano, in quanto la mutata situazione delle diverse specie in regione richiede nuove soluzioni quali:*

- *definizione di nuove linee programmatiche per la gestione razionale delle specie oggetto di prelievo venatorio;*
- *proposta di misure di conservazione e tutela delle specie sensibili;*
- *analisi delle emergenze riguardanti la gestione di siti di elevato valore naturalistico e paesaggistico (Rete Natura 2000).*

Il prossimo Piano Faunistico-Venatorio Regionale potrà avere maggior tempo per la sua formazione (di fatto deve partire subito dopo l'approvazione di questo in discussione), potrà prendere come riferimento i punti di forza e di debolezza di quello attuale, potrà fare tesoro degli errori attualmente commessi sotto il profilo procedurale e potrà, inoltre, essere elaborato tenendo in conto i nuovi studi e i piani di gestione delle aree protette e delle aree ZSC. Potrà inoltre partire in linea con gli studi di Valutazione Ambientale Strategica e coinvolgere tutti gli attori comunque interessati alle tematiche del Piano".

A tal proposito SI OSSERVA che:

(O32) l'analisi matriciale di cui alla tab. 5.4.a si riferisce esclusivamente al confronto con "l'alternativa zero" e si condivide quanto evidenziato dal MATTM nell'osservazione resa in sede di consultazione: "l'alternativa di non redigere il Piano, che si considera nel Piano, non essendo una "ragionevole alternativa" possibile, non dovrebbe essere riportata". In merito alla definizione delle alternative da considerare, si richiamano le linee guida dell'ISPRA *"Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS"* (Del. Consiglio Federale del 22/04/2015 n.51/15-CF) *"Le alternative possono riguardare la strategia del P/P e poi le possibili diverse configurazioni dello stesso relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale. Per ognuna devono essere stimati gli effetti ambientali in modo da poterle comparare e individuare quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi del P/P".*

(O33) inoltre, l'analisi delle alternative soprariportata ripropone pedissequamente quanto presente nel RA del precedente PFVR, inclusa l'Alternativa 2, che costituiva il suggerimento per l'aggiornamento di che trattasi; pertanto quanto presentato rimanda ancora una volta la scelta ad una imprecisa pianificazione futura.

Relativamente alle "ragioni della scelta" illustrate nei paragrafi 2.1 e 2.2 si riporta quanto di seguito estratto:

- *"La scelta degli ATC è stata effettuata al fine di perseguire una pianificazione "mediata" tra le*

esigenze di mobilità dei cacciatori e quelle di conservazione della fauna selvatica. L'equilibrio biologico e gestionale del territorio, infatti, potrà essere garantito nel tempo solo attraverso una "zonizzazione" fondata sui criteri di omogeneità relativi all'analisi di macro-fattori ambientali idrografici, geomorfologici, faunistici, agricoli, colturali e antropici". (RA, pag. 19)

- l'individuazione degli Istituti è stata effettuata "sulla base:
 - *delle analisi delle Oasi istituite dal precedente PFV, ritenendole confermate laddove abbiano dato, sulla scorta delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati, risultati apprezzabili e abbiano mantenuto le caratteristiche specifiche analisi delle richieste;*
 - *delle proposte pervenute dai rappresentanti delle ATC e delle associazioni ambientaliste;*
 - *delle modifiche emerse a conclusione delle fasi di consultazione nel processo di VAS" (RA, pag. 20).*

In relazione agli istituti si precisa inoltre:

- *"Per quanto riguarda le oasi di protezione, il PFVR ne prevede la diminuzione a favore delle zone di ripopolamento e cattura. Questa diminuzione di superficie (su base regionale) rispetto alla situazione attuale non può essere valutata (a giudizio degli scriventi) positivamente dal punto di vista ambientale, soprattutto se letto in combinazione con la mancanza di indicazioni gestionali sia per le zone di ripopolamento e cattura che per le oasi di protezione Pertanto il PFVR che si va a varare sulla base delle osservazioni e controdeduzioni formulate, sconta questa debolezza di fatto che potrà essere accettata definitivamente solo con l'impegno ad aumentare le Oasi di Protezione, ovvero le Aree Protette, in funzione di specifici studi da eseguirsi sul territorio regionale a cura della stessa Regione e/o dei singoli ATC. Si auspica comunque l'avvio di specifici piani di monitoraggio, di studi, come anche si auspica l'avvio della redazione della carta delle vocazioni" (RA, pag. 30).*
- *Per quanto riguarda le zone di ripopolamento e cattura, il PFVR ne prevede l'ampliamento della superficie, mediante la costituzione di aree per un totale di 3300 ha tra istituti nuovi e/o rivisti, portando la superficie complessiva di questi istituti a 28525 ha. Questo incremento di superficie del 13,4% rispetto al vecchio piano (PFVR 2009-2014) e del 13% rispetto alla situazione attuale (proposta di Piano pre-osservazioni) non può non essere valutato con grande attenzione dagli organi competenti, in quanto aspetto delicato dal punto di vista ambientale, soprattutto se letto in combinazione alle indicazioni gestionali che non prevedono programmi di miglioramento ambientale e monitoraggio" ... "Seppure dette aree, siano destinate a incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone e seppure possano determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, è fondamentale fare una valutazione di incidenza sulle aree, a valle di specifici studi di monitoraggio da attivare a cura della Regione, essendo luoghi di sosta migratori ... oggi mancanti" (RA, pag. 30-31).*
- *"le scelte di Piano siano state orientate a non accettare la maggior parte delle tante richieste pervenute in fase di osservazioni (come emerge dal Rapporto di Controdeduzioni)" (RA, pag. 30).*

A tal proposito SI OSSERVA che:

- (O34) in relazione alla perimetrazione degli ATC, che le scelte esposte sono sintetiche e rimandano "nel tempo" ad una non chiara "zonizzazione" del territorio che sarà effettuata sulla base di criteri generici e potrà garantirne l'"equilibrio biologico e gestionale del territorio".**
- (O35) quanto riportato in merito agli istituti, si riferisce principalmente all'accoglimento o meno delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione piuttosto che, in modo più completo, alle ragioni delle scelte operate dall'aggiornamento di che trattasi, relativamente alle novità introdotte, come annunciato nelle premesse: istituti introdotti/rinnovati/modificati/revocati, nuove misure di gestione della fauna in riferimento all'impatto sull'agricoltura e sull'allevamento, all'impatto sui veicoli e alla mutata situazione faunistica. A tal proposito, il MATTM già osservava nella fase di consultazione che "sia data evidenza del processo decisionale che ha portato alla ridefinizione del PFVR e di come esso sia stato orientato al recepimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale".**
- (O36) le decisioni relative all'accoglimento di alcune osservazioni sopra riportate vengono giudicate presumibilmente non positive dal punto di vista ambientale, ritenendo quindi necessari ulteriori considerazioni e analisi, di cui tuttavia non viene dato seguito; alla luce di ciò, non essendo esplicitate**

ulteriori ragioni, tali scelte non risultano comprensibili, risultando incoerenti con gli obiettivi ambientali richiamati.

Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; (lett. i Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Nel paragrafo 6 del RA sono proposte le misure ineranti il piano di monitoraggio. In particolare sono riproposti due gruppi di indicatori così ripartiti:

1. comprendente:
 - a. *Monitoraggio della fauna selvatica (specie oggetto di tutela dalla L. 157/92).*
 - b. *Monitoraggio della presenza di Lepre italiana nelle aree interessate dalle immissioni di Lepre europea,*
 - c. *Monitoraggio dei danni agro-silvo-pastorali provocati dalla fauna selvatica,*
 - d. *Monitoraggio epidemiologico della fauna selvatica*
 - e. *Monitoraggio dei danni da incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.*
2. comprendente numerosi "indicatori di stato" elencati in tab. 6.a e già proposti nella dichiarazione di sintesi del PFVR vigente, correlati alle suddette azioni di mitigazione e agli obiettivi ambientali pertinenti al PFVR

Per il primo gruppo sono specificati i responsabili del monitoraggio (ATC, Province, Regione), le aree oggetto dell'indagine e la metodologia da adottare. Per il secondo gruppo le aree oggetto dell'indagine e la cadenza di monitoraggio.

Si specifica inoltre che *"I report informativi e documentativi, seguiranno lo sviluppo temporale dei monitoraggi e saranno pubblicati sui siti istituzionali delle rispettive autorità competenti"*.

A tal proposito SI OSSERVA che:

(O37) quanto riportato richiama pedissequamente quanto già presente nel RA del vigente PFVR, senza tuttavia evidenziarne l'efficacia o la praticabilità, né, come già detto, i relativi esiti; a tal proposito sarebbe opportuno valutare le ragioni/difficoltà sottese a tale mancanza e la messa in atto di eventuali conseguenti azioni, quali ad esempio la rivisitazione dello stesso piano di Monitoraggio;

(O38) non è chiara la correlazione fra alcuni indicatori proposti e le azioni di mitigazione cd. "azioni di piano" contenute nella tabella citata, a titolo di esempio:

- **"Numero di richieste per l'istituzione di nuove ZRC e OdP" con le azioni "Criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura" e "Criteri di gestione delle oasi di protezione";**
- **"Controllo tesserino per i cacciatori" e "Prelievi a campione negli areali sensibili" con l'azione "Formazione dei cacciatori".**

(O39) tale piano di monitoraggio, così come proposto, non evidenzia il controllo degli impatti;

(O40) in ogni caso che non sono indicati:

- **i target di riferimento di ogni indicatore e le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati;**
- **le responsabilità del monitoraggio degli indicatori proposti nella tab. 6.a;**
- **le eventuali e necessarie azioni da intraprendere nel caso di scostamenti dalla media (cd. misure correttive),**
- **le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.**

Sintesi non Tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (lett. j Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica.

Valutazione d'Incidenza

In base all'art. 5 comma 1 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, al fine, evidentemente, di assicurare, in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale, un adeguato equilibrio tra la conservazione dei siti Rete Natura 2000 (d'ora in poi RN2000) ed un uso sostenibile del territorio.

Coerentemente a quanto succitato, il Piano in argomento ha individuato i seguenti obiettivi prioritari:

- *conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali. Le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali idonei;*
- *valorizzare, attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche, compatibilmente con la normativa vigente;*
- *pervenire ad un misurabile miglioramento dei parametri di autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile e ad una riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento e comunque dall'estero;*
- *salvaguardare il naturale ritorno dei carnivori in Regione Puglia e la stabilizzazione nel medio-lungo periodo di meta-popolazioni autosufficienti, attraverso la riduzione dei potenziali conflitti con le attività antropiche, nonché attraverso il coordinamento a livello intra- ed extra-regionale delle attività di gestione e monitoraggio;*
- *riconduurre il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta pianificazione territoriale tenuto conto delle vocazionalità faunistiche e delle vulnerabilità ambientali e delle produzioni agricole, favorendo lo strumento della prevenzione;*
- *contenere l'espansione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con attività antropiche e con la salvaguardia delle biocenosi e delle specie autoctone, con particolare riferimento a cinghiale e nutria;*
- *promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali e dei parametri relativi all'attività venatoria e più in generale a tutte le attività connesse alla gestione faunistica, attraverso:*
 - a) *standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche condivise;*
 - b) *uniformità delle metodologie di raccolta dati;*
 - c) *responsabilizzazione e "crescita culturale" delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati;*
 - d) *riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali svolte a titolo volontaristico al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale, e tra queste inanellamento scientifico, monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio;*
- *attenuare i livelli di conflitto e di "percezione negativa" nei confronti dell'attività venatoria da parte del mondo agricolo e dell'opinione pubblica in generale, ponendo attenzione al riconoscimento della proprietà privata e alle attività economiche e socioculturali in ambito agro-silvo-pastorale che manifestano livelli di criticità nella compatibilità con l'attività venatoria;*
- *promuovere una maggiore sinergia negli obiettivi e un maggior coordinamento delle scelte gestionali tra la gestione privatistica della caccia (Aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie) e gestione programmata (Ambiti Territoriali di Caccia), perseguendo l'attenuazione delle possibili conflittualità a livello locale.*

Pur considerando detti obiettivi appropriati, sia in termini di coerenza che sostenibilità, si ritiene tuttavia che gli stessi non siano stati adeguatamente tradotti in azioni concrete, volte in particolar modo a contenere le evidenti possibili incidenze, dirette e indirette, sulla fauna da parte dell'attività venatoria.

Infatti, benché entrambe le direttive europee relative alla conservazione di habitat e uccelli riconoscano la legittimità della caccia, quale uso della fauna selvatica, è pur vero che questa deve essere svolta nell'alveo di principi e precauzioni volti a garantirne la sostenibilità e compatibilità con gli obiettivi di conservazione dei siti RN2000.

Tra le maggiori criticità connesse all'esercizio della caccia, ad esempio, le persistenti immissioni di fauna, ancorché effettuate con specie autoctone, sono di primaria importanza: in merito a queste, il PFVR 2018/23 si limita a prevedere che possano *"essere effettuate previa adozione di uno specifico piano annuale su base pluriennale"* (cfr: paragrafo 11.7, *"ALLEGATO_A_RELAZIONE_GENERALE_PFVR 2018-2023.pdf"*), nonostante la normativa di settore, a partire dalla L.R. n. 27/1998, confortata da ampia specifica bibliografia, stabilisca che le succitate immissioni debbano avere carattere transitorio, indirizzando di conseguenza verso l'adozione di corrette strategie gestionali delle popolazioni naturali della specie, basate sul miglioramento ambientale ed il prelievo sostenibile, piuttosto che verso il ricorso a periodici ripopolamenti artificiali, connotati peraltro da elevate percentuali di insuccesso a causa di importanti limiti ecologici.

A tal proposito, occorre altresì evidenziare la mancata definizione di criteri, modalità e finalità dei vari tipi di ripopolamento, che, in ossequio a quanto previsto dal c. 5 dell'art. 18 della LR 59/2017, sono stabiliti proprio dal Piano faunistico-venatorio allo scopo *di consentire la sopravvivenza e la riproduzione, evitando danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo*: tale individuazione, infatti, meglio se condotta sulla base di censimenti effettuati *ad hoc* in vigore del precedente PFVR 2009/14, avrebbe verosimilmente potuto garantire un maggiore (?) coordinamento tra gli ATC, a cui è delegata la programmazione sotto ordinata prevista dalla medesima legge regionale.

Quindi, anche le ZRC, pur rapportandosi positivamente agli indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti RN2000 in termini di riduzione della perdita di biodiversità, salvaguardia e potenziamento della rete ecologica regionale (cfr: pag. 226, *"ALLEGATO_D_VINCA PFVR 2018-2023"*), non avendo il Piano provveduto ad adottare i criteri, modalità e finalità dei vari tipi di ripopolamento, in assenza altresì di monitoraggi condotti *ad hoc* sulle introduzioni faunistiche, e non precludendo di fatto l'immissione di fauna alloctona, *"potrebbero generare alterazioni significative degli habitat"* (cfr: pag. 230, *ibidem*). Analoga criticità è rappresentata dall'istituzione delle ZAC, specialmente di quelle dove è previsto il recupero e riporto della preda dopo l'abbattimento, in corrispondenza di superfici limitrofe ad aree protette o, addirittura, localizzate all'interno di RN2000, in quanto *"tale tipo di addestramento, spesso eseguito tramite continue immissioni di avifauna diversa da quella autoctona, a lungo andare"*, potrebbe *"generare una sorta di inquinamento genetico"*. Inoltre, *il rumore prodotto nell'addestramento con sparo potrebbe disorientare alcune specie ornamentali, specialmente nel periodo di migrazione"* (cfr: pag. 230, *ibidem*).

In sede di Valutazione di incidenza del Piano, in base alle considerazioni espresse sulla fauna cacciabile nei territori pugliesi (cfr: par. 2.4, *"ALLEGATO_D_VINCA PFVR 2018-2023"*), è emerso che:

- per il **Fischione** (*Anas penelope*), *"di particolare importanza sembra essere la riduzione del periodo venatorio dopo la metà dell'inverno, quando gli uccelli non riescono ad alimentarsi a sufficienza nelle ore notturne"* e *"come tutte le anatre, è soggetta all'avvelenamento da piombo in seguito all'ingestione dei pallini da caccia che raccoglie sul fondo delle zone umide"* (pag. 169);
- per la **Canapiglia** (*Anas strepera*), specie a forte rischio di estinzione e per questo inserita nella Lista Rossa Nazionale, *"l'attività venatoria, estesa al 31 gennaio, rappresenta un importante fattore limitante a carico dell'esigua popolazione nidificante"* (pag. 170);
- la popolazione nidificante dell'**Alzavola** (*Anas crecca*), inserita anch'essa nella Lista Rossa Nazionale, è *"estremamente ridotta e minacciata"* (pag. 171);
- nonostante il **Germano Reale** (*Anas platyrhynchos*) rappresenti una specie piuttosto diffusa, *"del tutto criticabile e non priva di effetti negativi sulle popolazioni selvatiche è l'immissione in natura di soggetti di allevamento frutto di incroci con forme domestiche"* (pag. 173);
- in Italia, *"sarebbe auspicabile un'adeguata tutela e gestione delle principali aree di svernamento"* per il **Codone** (*Anas acuta*), tra cui il Golfo di Manfredonia (pag. 174);
- la **Moretta** (*Aythya fuligula*) è considerata *"vulnerabile"*, in quanto localmente soggetta ad *"un prelievo venatorio eccessivo"* (pag. 178);

- la presenza della **Starna** (*Perdix perdix*) è ormai in larga misura assicurata dalle immissioni annuali effettuate a scopo venatorio, secondo un modello di gestione affatto in linea con i corretti principi di conservazione, per cui *“appare necessaria un’azione di tutela delle residue popolazioni in grado di autoriprodursi attraverso modelli di gestione tesi al loro incremento, mentre nelle aree potenzialmente ancora favorevoli occorre effettuare interventi di reintroduzione su base scientifica, abbandonando quindi la pratica del ripopolamento a scopo di prelievo diretto”* (pag. 179);
- per il **Fagiano** (*Phasianus colchicus*), *“l’adozione di una razionale programmazione del prelievo, che escluda tra l’altro la pratica del ripopolamento, e il divieto di immissione in zone ove potrebbe determinarsi una situazione di competizione con altri Galliformi autoctoni paiono essere i principali problemi di conservazione da risolvere”* (pag. 180);
- per il **Frullino** (*Lymnocyptes minimus*), caratterizzato da un cattivo stato di conservazione, *“occorre pervenire ad una moratoria dei prelievi, in attesa che vengano acquisite sufficienti informazioni per valutare se uno sfruttamento venatorio delle popolazioni sia compatibile con la loro conservazione”* (pag. 187);
- per garantire la conservazione della **Beccaccia** (*Scolopax rusticola*) *“sarebbe necessario porre maggiori restrizioni all’attività venatoria, prevedendo, in particolare, la possibilità di effettuare prelievi solamente nel corso della migrazione post-nuziale e durante le prime fasi di svernamento”* (pag. 189);
- la **Lepre comune** (*Lepus europaeus*) *“abbisogna sostanzialmente dell’applicazione di corretti modelli di gestione venatoria, affinché il prelievo venga rapportato alla produttività naturale. Ne consegue l’abbandono della pratica del ripopolamento, che negli ultimi cinquant’anni è stata attuata principalmente con animali importati da altri paesi ed ha determinato due effetti negativi: la diffusione di nuovi agenti patogeni e l’introduzione di forme alloctone”* (pag. 199).

Sia il riconoscimento, in sede di Studio di incidenza, delle specie che, più di altre, necessitano di particolare cautela, sia l’attenzione che il medesimo Studio di incidenza pone (cfr: par. 3.7, *Ibidem*) nei confronti del problema del saturnismo connesso all’uso di munizioni a piombo nell’attività venatoria, a cui è associata una mortalità addizionale indesiderata nei confronti dell’avifauna acquatica, appaiono assecondare, a giudizio dello scrivente, le indicazioni dell’ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute nella Guida per la stesura ai Calendari venatori¹.

Ciò posto, tuttavia, dette condivisibili considerazioni non sembra siano state poi declinate in misure sufficientemente concrete, ed efficaci, per il contenimento degli impatti stimati.

A tal proposito, anche le **“azioni generali”**, mutuata dal c. 14 dell’art. 7 della LR 59/2017 allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi prioritari del Piano (cfr: pag. 209, *Ibidem*), quali:

- a) criteri per l’attività di vigilanza;
- b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l’accoglienza della fauna selvatica;
- c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell’ISPRA;
- d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all’estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell’ambiente;
- e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
- f) criteri di gestione delle oasi di protezione;
- g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento;

non essendo state poi riversate in appositi elaborati di piano, non solo appaiono quanto mai generiche, ma contribuiscono a restituire una pianificazione faunistico-venatoria affatto finalizzata, *“per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle*

¹ Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42. Ispra. Luglio 2010.

risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio”, come previsto dal c. 1 dell’art. 7 della Lr 59/2017. Le suddette azioni generali, in assenza di appositi elaborati di piano, al contrario, contribuiscono a restituire una pianificazione faunistico-venatoria che, di fatto, demanda l’adozione di qualsivoglia strategia di tutela agli strumenti sotto ordinati di programmazione previsti dalla Lr 59/2017, calendario venatorio *in primis*, senza peraltro aver mai esplicitato, in coerenza con le leggi regionali n. 44/2012 e 11/2001, le modalità di espletamento delle relative ed eventuali valutazioni ambientali.

Ciò posto, si richiamano, di seguito, le misure trasversali di tipo regolamentario, specifiche per l’esercizio venatorio e la gestione faunistica previste dal RR 6/2016 e ss.mm.ii. *“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”*:

- Divieto di esercitare l’attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell’Ente competente;
- Divieto di realizzare nuove zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia e per le gare cinofile e di ampliare quelli esistenti;
- Divieto di utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l’attività venatoria all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne degli stessi;
- Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo venatorio, ad eccezione delle immissioni delle specie fagiano (*Phasianus colchicus*), starna (*Perdix perdix*), lepore (*Lepus europaeus*) e quaglia (*Coturnix coturnix*) autorizzate dal Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria previo studio di fattibilità e d’incidenza ambientale”;
- Divieto di esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- Divieto di effettuare il controllo della densità dei cinghiali, con qualsiasi metodo, nel periodo 15 marzo - 15 luglio”;
- Il foraggiamento intensivo destinato al sostentamento è vietato;
- Il foraggiamento dissuasivo finalizzato a “deviare” l’interesse di specie problematiche dalle colture agrarie è consentito ad una distanza superiore a 100 m da colture in atto;
- Il foraggiamento da richiamo a scopo venatorio è vietato.

Si richiamano altresì i divieti di cui all’art. 5 dal punto a) al punto k) del RR 28/2008 *“Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”*, che, ai sensi dell’art. 4 c. 4 del medesimo Regolamento regionale, devono essere inseriti nei calendari venatori regionali di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 4 e nei piani faunistico-venatori di cui alla legge n. 157/92, art. 10:

- a) esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre;
- b) esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;
- c) effettuare la pre-apertura dell’attività venatoria con esclusione della caccia di selezione agli ungulati;
- d) esercitare l’attività venatoria in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
- e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d’acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
- f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni dei corvidi è inoltre vietato nelle aree

di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*). Sono comunque fatte salve diverse prescrizioni dell'Autorità di Gestione della ZPS;

- g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- h) abbattere esemplari appartenenti alle specie, combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in corso.
- j) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;
- k) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS.

Considerato che:

- la pratica venatoria effettuata secondo principi e criteri di sostenibilità reca indubbi benefici sia nei confronti dell'ecosistema, in termini di conservazione della biodiversità, sia nei confronti degli stessi cacciatori, in termini di disponibilità di fauna, sarebbe auspicabile un coinvolgimento attivo dei cacciatori nella gestione dei siti Natura 2000;
- l'attività venatoria deve essere svolta sul territorio della Regione Puglia nel rispetto dei divieti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministero 17 Ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 5, comma 1 del Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008, delle misure di conservazione di cui al RR 6/2016 e ss.mm.ii e dei Regolamenti dei Piani di gestione laddove esistenti;
- con i Decreti del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015, del 21 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 sono state istituite complessivamente n. 80 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Puglia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE di cui all'allegato 1;
- in base a quanto statuito dai suddetti Decreti di istituzione, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al RR 6/2016 e ss.mm.ii e dei Piani di gestione per le ZSC, o sue porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al RR 6/2016 e ss.mm.ii e dei Piani di gestione, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., si esprime **parere favorevole di valutazione di incidenza, a condizione che:**

- 1) siano fatti salvi gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al Decreto del MATTM 17 Ottobre 2007, al RR n. 28/2008, al RR 6/2016 e ss.mm.ii ed ai Regolamenti dei PdG laddove esistenti;
- 2) dando seguito a quanto indicato dallo stesso proponente a pag. 224 dell'elab. "ALLEGATO_D_VINCA PFVR 2018-2023", sia verificata e valutata la compatibilità con le misure di conservazione di cui al punto precedente, degli Istituti previsti dal Piano all'interno di RN2000, con particolare riferimento alle AFV ed alle ZAC;
- 3) sia previsto il divieto assoluto di immissione di soggetti appartenenti a fauna alloctona in tutti i siti della rete Natura 2000;
- 4) si dia seguito ad un efficace Piano di monitoraggio, in linea con quanto proposto in sede di Studio di Incidenza (pagg. 230-237), individuando prioritariamente l'Autorità e/o le Autorità preposte a condurlo;

- 5) in ossequio a quanto indicato dall'Ente di gestione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nel parere di competenza proprio prot. 5133 del 07-11-2018: *“si rende necessario considerare la disciplina dell'attività venatoria nelle aree contigue, consentita solo ed esclusivamente ai soli cittadini residenti nei Comuni i cui territori siano compresi nel perimetro e nelle aree contigue del Parco, in accordo con la Regione anche all'interno del Piano faunistico venatorio futuro. L'attività venatoria all'interno delle aree contigue sarà disciplinata da apposito regolamento, a seguito della costituzione di un Comitato la cui convocazione, funzionamento e composizione segue quanto previsto per i Comitati di Gestione degli ATC ai sensi della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio”, ampliato da un rappresentante dell'Ente Parco. Si prevede che il comitato di gestione, insediato presso la sede dell'Ente Parco rediga annualmente un piano delle immissioni faunistiche indicando le specie e le sottospecie da impiegare, le località e le quantità da immettere e le motivazioni scientifiche dell'intervento. Sino alla compilazione di detto piano sono vietate nelle aree contigue immissioni di fauna selvatica. Secondo quanto previsto dall'art. 32 della L. 394/91 questo Ente, in qualità di organismo di gestione dell'area naturale protetta per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre con delibera di consiglio, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia”.*

Conclusioni della procedura VAS

Riassumendo, SI RILEVA quindi che:

- le fasi di consultazione dei SCMA e del pubblico hanno evidenziato una buona partecipazione che ha permesso sia di fornire numerosi spunti di indagine e revisione, che di evidenziare l'esigenza di studi e approfondimenti specifici e aggiornati; tuttavia in molti casi le sintetiche posizioni assunte dall'Autorità procedente in risposta a quanto rilevato non hanno evidenziato con maggiore efficacia la solidità delle scelte intraprese, ma piuttosto la loro debolezza e la mancanza di fondamenti scientifici o di chiare intenzioni sociali;
- l'illustrazione dei contenuti di tale aggiornamento non ha evidenziato in modo chiaro le modifiche introdotte dalla proposta di che trattasi rispetto alla vigente pianificazione, né gli obiettivi generali che si intendono perseguire alla luce delle necessità evidenziate;
- l'analisi del contesto ambientale ha evidenziato alcune difficoltà nella raccolta delle informazioni e quindi la necessità di utilizzare documentazione bibliografica;
- l'analisi ha sottolineato l'assenza di attuazione del piano di monitoraggio VAS previsto dal PFVR vigente e degli indirizzi, approfondimenti e studi evidenziati nella precedente procedura VAS;
- l'analisi non ha illustrato efficacemente in che modo si evolverebbe l'ambiente nel caso di non si attuasse tale aggiornamento;
- l'analisi, relativamente agli obiettivi di protezione ambientale, non ha illustrato se e in che modo l'iter di formazione del presente aggiornamento ne abbia tenuto conto e/o in che modo possa interagire o, eventualmente, contribuire a metterli in atto;
- l'analisi dei rapporti con altra pianificazione non ha considerato i rapporti fra tale aggiornamento e gli atti di pianificazione vigenti pertinenti alla proposta, né ha evidenziato le relazioni fra i numerosi atti di pianificazione e programmazione legati all'attività faunistica-venatoria;
- l'attuazione del Piano regionale determina impatti su alcune componenti ambientali già in parte anticipati nella VAS precedentemente effettuata; la relativa analisi riportata ha evidenziato in modo generico e disarticolato alcuni degli effetti ambientali determinabili, non indicando altresì il cumulo con quelli precedentemente evidenziati;
- sono proposte misure di mitigazione, che pur apprezzabili in generale, ricalcano pedissequamente quelle già presenti nel vigente Piano, di cui però non si evidenziano le modalità di attuazione e i risultati riscontrati, in ogni caso le medesime misure non sono connesse agli impatti e al contesto ambientale di riferimento, né si dà evidenza della loro coerenza;

- le ragioni della scelta non sono chiare: lo scenario alternativo prospettato rimanda ancora una volta la risoluzione delle problematiche legate alla tematica in oggetto ad una imprecisa pianificazione futura per cui si procederà con necessari approfondimenti, al contempo alcune scelte intraprese si suppone che possano generare ulteriori situazioni di criticità ambientale o rinviano a non ben precise soluzioni che potranno essere adottate in futuro;
- il piano di monitoraggio ricalca quanto già precedentemente approvato, senza tuttavia evidenziare le ragioni della sua mancata attuazione, risulta ancora carente di alcuni elementi richiesti e non illustra in modo chiaro come si intendono controllare gli effetti derivanti da tale aggiornamento.

Considerato che

- la procedura di VAS del vigente PFVR 2009-2014 si era svolta dopo la sua approvazione al fine di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2577 del 10/5/2011, che in tale sede ritenne di non annullare il piano al fine di evitare *“la gravissima e paradossale conseguenza di privare il territorio pugliese di qualsiasi regolamentazione e di tutte le prescrizioni di tutela sostanziali contenute nel piano già approvato”* che sarebbe risultata *“in palese contrasto sia con l’interesse posto a base dell’impugnazione, sia con le esigenze di tutela prese in considerazione dalla normativa di settore”* e dispose che il Piano conservasse *“i propri effetti sino a che la Regione Puglia li modifichi o li sostituisca”*;
- il precedente parere motivato reso con DD n. 315 del 25/11/2013 conteneva osservazioni e prescrizioni, che, tenuto conto delle valutazioni svolte in sede di VAS e dell’avvicinarsi della sua quinquennale scadenza, dettava indicazioni utili per il successivo aggiornamento affinché si potesse meglio garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto della sua elaborazione, adozione e approvazione;
- nella Delibera di Giunta Regionale n. 234 del 11 e 25 marzo 2014 si rinnovava l’approvazione del PFVR 2009-2014 alla luce del parere motivato di VAS e si fissavano le linee ed indirizzi per la nuova pianificazione; tali indirizzi si riprendevano infatti, se pure con anni di ritardo, all’avvio della presente procedura di VAS nel 2016;
- il procedimento di che trattasi potrebbe attestarsi quindi quale compimento del precedente, attuandone gli intenti; tuttavia, la mancata attuazione dei suddetti indirizzi e delle considerazioni, di cui al pregresso parere motivato, e del piano di monitoraggio VAS, le approssimative ragioni della scelta, non supportate da studi e approfondimenti specifici, la mancanza di azioni cogenti di Piano che mettono in atto le considerazioni ambientali individuate, ma anche la confusa trattazione in merito alle modifiche/scelte effettuate, potrebbero rendere vane le prerogative della VAS di condurre la scelta dell’amministrazione verso una pianificazione che garantisca un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuisca alle creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

SI RITIENE pertanto che la procedura di VAS della proposta di Piano in oggetto potrà effettivamente essere utile ed efficace e quindi contribuire a garantire il più elevato livello possibile di protezione dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che la Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali consideri puntualmente ed esaustivamente le osservazioni sopra riportate (dalla O1 alla O40), dandone evidenza nella Dichiarazione di Sintesi, ex art. 13 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Inoltre, la Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, alla luce degli approfondimenti e delle considerazioni di cui al presente provvedimento, dovrà, prima dell’approvazione del Piano regionale, apportare le seguenti modifiche/integrazioni al Piano e al Rapporto Ambientale:

- A. recepire le prescrizioni di cui alla Valutazione d’incidenza sopra riportata;**
- B. indicare in modo chiaro le modifiche/aggiornamenti introdotti in relazione a quanto specificato nelle osservazioni O5 e dalla O7 alla O12;**
- C. esplicitare le ragioni delle scelte, mettendo in evidenza in particolare:**
 - a. le alternative prospettate dalle osservazioni pervenute e le relative valutazioni tecniche, ambientali e/o sociali poste a sostegno di quanto deciso;**
 - b. quali ulteriori considerazioni/valutazioni tecniche, ambientali e/o sociali sono state**

effettuate per giungere alle decisioni relative alla perimetrazione degli ATC e alla istituzione/ rinnovo/revoca/modifica degli strumenti di attuazione del piano (OdP, ZAC, Centri pubblici e privati, AFV, ecc.)

- D. chiarire gli strumenti attuativi di pianificazione e programmazione previsti dal piano indicando le caratteristiche richiamate all'osservazione (O13);
- E. evidenziare in che modo il presente iter ha tenuto conto tutte le considerazioni ambientali emerse dalla precedente procedura di VAS e come sono stati messi in atto gli indirizzi strategici;
- F. specificare gli impatti derivanti dalle azioni di cui alla lettera B secondo le indicazioni di cui alla osservazione (O29) e tenendo conto altresì delle ulteriori informazioni di cui all'osservazione (O23);
- G. elencare nelle norme del Piano le azioni di cui all'osservazione (O25) e le ulteriori misure di mitigazione, eventualmente implementate/riviste alla luce degli impatti di cui alla lettera F, indicando le modalità e le responsabilità della loro attuazione;
- H. esplicitare le ragioni/difficoltà sottese alla mancata attuazione del piano di monitoraggio, valutando la messa in atto di eventuali conseguenti azioni, quali ad esempio la rivisitazione dello stesso, e, in ogni caso, rettificare lo stesso, superando le criticità e integrando con gli elementi mancanti di cui alle osservazioni da (O38) a (O40).

Tutto quanto innanzi detto costituisce il **parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di valutazione d'incidenza** della Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023.

SI RAMMENTA inoltre quanto segue:

- Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., *"la VAS costituisce per i piani e programmi"* a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge *"parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione"*, e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale, *"il Rapporto Ambientale (...) costituisce parte integrante del Piano regionale o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione"*, pertanto rimane nella responsabilità della Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati del Piano regionale.
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, *"La Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvedono, prima della presentazione del Piano regionale o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del Piano regionale o programma"* pertanto rimane nella responsabilità della Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e degli elaborati del Piano regionale, alla luce del parere motivato.
- Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, *"La Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all'approvazione del Piano regionale o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all'organo competente all'approvazione"*. L'organo competente all'approvazione dovrà, nei modi previsti dall'art. 14 della legge regionale, rendere pubblici:
 - o il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
 - o la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate negli elaborati del Piano regionale e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni delle scelte di Piano, alla luce delle alternative possibili;
 - o le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 15 della legge regionale.

Tale parere non esclude né esonera la Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, gli ATC e/o i gestori degli istituti dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, inclusi le Valutazioni di Impatto Ambientale, laddove previste, e le Valutazioni d'incidenza dei progetti

nonché l'espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'incidenza per gli strumenti di pianificazione e programmazione relativi all'attività faunistica-venatoria, ed è altresì condizionato alla legittimità delle procedure amministrative messe in atto dalla Autorità procedente.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di dichiarare quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;**
- **esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e s.m.i., il parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 - Autorità procedente: Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali, con tutte le osservazioni e prescrizioni che si intendono qui richiamate;**
- **esprimere parere favorevole di Valutazione d'incidenza a condizione che siano ottemperate le prescrizioni che si intendono qui richiamate;**
- **di dover precisare che il presente provvedimento:**
 - **si riferisce esclusivamente alla VAS e alla VINCA del Piano regionale in oggetto;**
 - **non esonera la Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, gli ATC e/o gli enti di gestione dei singoli istituti dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle Valutazioni di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione, e alle Valutazioni d'incidenza delle attività e dei progetti ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;**
 - **non esonera la Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'incidenza degli strumenti di pianificazione e programmazione relativi all'attività faunistica-venatoria;**
- **di notificare** il presente provvedimento alla Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - **Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali**, a cura del Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. __ facciate sull'Albo istituito presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Via Gentile – Bari.

La dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott. A. Riccio

Il dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA
Dott. A. Riccio